



Fondazione  
ARENA DI VERONA®

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

## **FONDAZIONE ARENA DI VERONA**

- Parte Speciale -

Approvato dal Sovrintendente in data 12/03/2024

INDICE

PREMESSA .....	6
<b>SEZIONE I - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....</b>	<b>9</b>
1. <i>Profili normativi</i> .....	9
2. <i>Reati rilevanti per la Fondazione</i> .....	11
3. <i>Processi sensibili</i> .....	22
4.1. <i>Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili</i> .....	23
4.2. <i>Misure di prevenzione e controllo specifiche</i> .....	25
<b>SEZIONE II - REATI SOCIETARI .....</b>	<b>35</b>
1. <i>Profili normativi</i> .....	35
2. <i>Reati rilevanti per la Fondazione</i> .....	35
3. <i>Processi sensibili</i> .....	37
4. <i>Misure di prevenzione e controllo</i> .....	38
4.1. <i>Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili</i> .....	38
4.2. <i>Misure di prevenzione e controllo specifiche</i> .....	40
<b>SEZIONE III - REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI .....</b>	<b>43</b>
1. <i>Profili normativi</i> .....	43
2. <i>Reati rilevanti per la Fondazione</i> .....	43
3. <i>Processi sensibili</i> .....	47
4. <i>Misure di prevenzione e controllo</i> .....	47
4.1. <i>Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili</i> .....	47
4.2. <i>Misure di prevenzione e controllo specifiche</i> .....	48
<b>SEZIONE IV - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO; DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE; DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI.....</b>	<b>49</b>
1. <i>Profili normativi</i> .....	49
2. <i>Reati rilevanti per la Fondazione</i> .....	49
3. <i>Processi sensibili</i> .....	59

4. Misure di prevenzione e controllo .....	60
4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili.....	60
4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche .....	61
<b>SEZIONE V - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO .....</b>	<b>64</b>
1. Profili normativi .....	64
2. Reati rilevanti per la Fondazione .....	64
3. Processi sensibili.....	67
4. Misure di prevenzione e controllo .....	68
4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili.....	68
4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche .....	68
<b>SEZIONE VI - REATI COLPOSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>	<b>70</b>
1. Profili normativi .....	70
2. Reati rilevanti per la Fondazione .....	72
3. Processi sensibili.....	74
4. Misure di prevenzione e controllo .....	75
4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili.....	75
4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche .....	75
<b>SEZIONE VII - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, RAZZISMO E XENOFOBIA .....</b>	<b>80</b>
1. Profili normativi .....	80
2. Reati rilevanti per la Fondazione .....	80
3. Processi sensibili.....	86
4. Misure di prevenzione e controllo .....	86
4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili.....	86
4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche .....	87
<b>SEZIONE VIII - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....</b>	<b>89</b>

<i>1. Profili normativi</i> .....	89
<i>2. Reati rilevanti per la Fondazione</i> .....	89
<i>3. Processi sensibili</i> .....	93
<i>4. Misure di prevenzione e controllo</i> .....	93
<i>4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili</i> .....	93
<i>4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche</i> .....	93
<b>SEZIONE IX - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</b> .....	95
<i>1. Profili normativi</i> .....	95
<i>2. Reati rilevanti per la Fondazione</i> .....	95
<i>3. Processi sensibili</i> .....	98
<i>4. Misure di prevenzione e controllo</i> .....	99
<i>4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili</i> .....	99
<i>4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche</i> .....	100
<b>SEZIONE X - REATI AMBIENTALI</b> .....	103
<i>1. Profili normativi</i> .....	103
<i>2. Reati rilevanti per la Fondazione</i> .....	103
<i>3. Processi sensibili</i> .....	108
<i>4. Misure di prevenzione e controllo</i> .....	109
<i>4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili</i> .....	109
<i>4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche</i> .....	109
<b>SEZIONE XI – REATI TRIBUTARI</b> .....	111
<i>1. Profili normativi</i> .....	111
<i>2. Reati rilevanti per la Fondazione</i> .....	111
<i>3. Processi sensibili</i> .....	115
<i>4. Misure di prevenzione e controllo</i> .....	116
<i>4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili</i> .....	116
<i>4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche</i> .....	117
<b>SEZIONE XII - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE</b> .....	120

<i>1. Profili normativi</i> .....	120
<i>2. Reati rilevanti per la Fondazione</i> .....	120
<i>3. Processi sensibili</i> .....	121
<i>4. Misure di prevenzione e controllo</i> .....	121
<i>4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili</i> .....	121
<i>4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche</i> .....	122

	<b>Fondazione Arena di Verona</b> Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 1
		12/03/2024

## PREMESSA

La Parte Speciale del Modello definisce i principi generali che guidano la Fondazione nell'individuazione, definizione e attuazione delle regole organizzative, gestionali e di controllo di processi sensibili, volte a prevenire la commissione dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001.

La presente Parte Speciale è suddivisa in Sezioni per ciascuna categoria di reati-presupposto ritenuta rilevante all'esito dell'attività di *risk-assessment* formalizzata nell'apposita matrice che costituisce un allegato del Modello Organizzativo.

Ciascuna Sezione è articolata nei seguenti paragrafi:

- elencazione dei reati ascrivibili alla categoria oggetto della Sezione speciale e ritenuti rilevanti per la Fondazione;
- elencazione dei processi che la Fondazione ha individuato come sensibili al rischio di commissione dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001;
- previsione di principi generali di prevenzione e controllo;
- previsione di misure di prevenzione e controllo specifiche riferite ai processi sensibili o a gruppi omogenei di processi.

La Fondazione individua principi per la redazione delle procedure di prevenzione e controllo cui i Destinatari del Modello si devono attenere nello svolgimento delle attività sensibili. Tali principi sono:

- **tracciabilità:** deve essere ricostruibile la formazione degli atti e le fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività svolta, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; ogni operazione deve essere documentata in tutte le fasi, di modo che sia sempre possibile l'attività di verifica e controllo;
- **segregazione di compiti e funzioni:** non deve esserci identità di soggetti tra chi autorizza l'operazione, chi la effettua e ne dà rendiconto e chi la controlla;
- **attribuzione delle responsabilità:** sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le mansioni di ciascun dipendente della Fondazione; inoltre, sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Fondazione;
- **poteri di firma e poteri autorizzativi:** i poteri di firma e i poteri autorizzativi interni devono essere assegnati sulla base di regole formalizzate, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali e con una chiara indicazione dei limiti di spesa;
- **rapporti infragruppo:** i rapporti con la società controllata Arena di Verona S.r.L. sono disciplinati da uno specifico regolamento nel quale sono definiti compiti e responsabilità nonché sono formalizzate apposite previsioni che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Modello e del Codice Etico;
- **assegnazione di obiettivi:** i sistemi di remunerazione premianti assegnati a dipendenti/collaboratori rispondono a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e con le responsabilità affidate;
- **archiviazione/tenuta dei documenti:** i documenti riguardanti l'attività devono essere archiviati e conservati, a cura del Responsabile della funzione interessata o del soggetto da questi delegato, con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati. I documenti approvati

ufficialmente dagli organi della Fondazione e dai soggetti autorizzati a rappresentare la Fondazione verso i terzi non possono essere modificati, se non nei casi eventualmente indicati dalle procedure e comunque in modo che risulti sempre traccia dell'avvenuta modifica;

- **riservatezza:** l'accesso ai documenti già archiviati, di cui al punto precedente, è consentito al Responsabile della funzione e al soggetto da questi delegato. È altresì consentito ai componenti del Collegio dei Revisori, dell'Organismo di Vigilanza, del Consiglio di Indirizzo, nonché al Sovrintendente e alla Società di Revisione.

## Il catalogo dei reati presupposto

Fase essenziale della redazione del Modello Organizzativo è rappresentata dall'identificazione delle famiglie di reato ricomprese nel catalogo di cui al d.lgs. n. 231/2001 ritenute astrattamente configurabili<sup>1</sup> per l'ente.

ARTICOLI	FAMIGLIA DI REATI	ASTRATTA CONFIGURABILITÀ	
		Si	No
24, 25 e 25 <i>decies</i>	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	✓	
24 <i>bis</i>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	✓	
24 <i>ter</i>	Delitti di criminalità organizzata	✓	
25 <i>bis</i>	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	✓	
25 <i>bis.1</i>	Delitti contro l'industria e il commercio	✓	
25 <i>ter</i>	Reati societari	✓	
25 <i>quater</i>	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	✓	
25 <i>quater.1</i>	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili		✓
25 <i>quinquies</i>	Delitti contro la personalità individuale	✓	
25 <i>sexies</i>	Reati di abuso di mercato		✓
25 <i>septies</i>	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	✓	
25 <i>octies</i>	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	✓	

<sup>1</sup> Una famiglia di reato è ritenuta configurabile quando in base agli elementi oggettivi e soggettivi dei reati nella stessa previsti e ai caratteri peculiari dell'ente (linee di *business*, assetto organizzativo, dimensionale e operativo, *etc.*) si ritiene vi sia una concreta possibilità di realizzazione da parte dell'ente delle condotte delittuose nella stessa previste.

ARTICOLI	FAMIGLIA DI REATI	ASTRATTA CONFIGURABILITÀ	
		Si	No
25 <i>octies.1</i>	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	✓	
25 <i>novies</i>	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	✓	
25 <i>undecies</i>	Reati ambientali	✓	
25 <i>duodecies</i>	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	✓	
25 <i>terdecies</i>	Reati di razzismo e xenofobia	✓	
25 <i>quaterdecies</i>	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati		✓
25 <i>quindiesdecies</i>	Reati tributari	✓	
25 <i>sexiesdecies</i>	Contrabbando		✓
25 <i>septiesdecies</i>	Delitti contro il patrimonio culturale	✓	
25 <i>duodevicies</i>	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	✓	

## SEZIONE I - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### 1. Profili normativi

L'attività di *risk-assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza, per Fondazione Arena di Verona, delle fattispecie di reato contemplate nella presente Sezione speciale avente ad oggetto gli artt. 24, 25 e 25 *decies* d.lgs. n. 231/2001.

La presente Sezione è aggiornata alle modifiche da ultimo intervenute per mezzo del d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, da l. 9 ottobre 2023, n. 137, che ha inserito i reati di cui agli artt. 353 («Turbata libertà degli incanti») e 353 *bis* c.p. («Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente») all'art. 24 d.lgs. n. 231/2001.

Preliminarmente, è da evidenziarsi che, ai fini penalistici, il concetto di **Pubblica Amministrazione** è da intendersi in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici.

Pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'**attività** – in senso tecnico – **amministrativa**, ma anche di quella **legislativa e giudiziaria**.

Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di **tutte le funzioni pubbliche** dello **Stato** o degli altri **enti pubblici**.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono una **funzione pubblica** (Pubblico ufficiale) o un **pubblico servizio** (Incaricato di pubblico servizio).

Per **funzione pubblica** si intendono le attività che attengono alle funzioni legislativa (Stato, Regioni, Province a statuto speciale), amministrativa (Amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, Amministrazioni sovranazionali, *Authorities*, Camere di Commercio, Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, *etc.*) e giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, *etc.*).

La funzione pubblica amministrativa è regolata da norme di diritto pubblico o atti autoritativi ed è caratterizzata da:

- formazione e/o manifestazione della volontà della PA;
- esercizio di potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione; si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che può concretizzarsi, ad esempio, nel potere di coercizione (arresto, perquisizione, *etc.*) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, *etc.*);
- esercizio di potere certificativo, cioè di quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Diversamente, per **pubblico servizio** si intendono:

- attività disciplinate da norme di diritto pubblico;
- caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica;

- con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati **pubblici ufficiali** o **incaricati di pubblico servizio**.

Il **pubblico ufficiale** è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici; i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'**incaricato di pubblico servizio** svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di un ente privato può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un ente pubblico, i dipendenti dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, di banche, uffici postali, uffici doganali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.

Con specifico riguardo alle **Fondazioni lirico-sinfoniche**, sebbene ne sia ormai pacifica la natura privata, assumono rilievo le finalità pubblicistiche che il legislatore attribuisce loro.

Invero, l'art. 2, d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367 («Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato») definisce gli enti autonomi lirici enti di prioritario interesse nazionale. Come confermato, del resto, dalla sentenza n. 153/2011 della Corte costituzionale, tali fondazioni perseguono un preminente interesse generale costituito dalla tutela e diffusione del patrimonio artistico e culturale del Paese (art. 9 Cost.).

Pertanto, tali soggetti, ancorché costituiti con la veste giuridica formale di fondazioni di diritto privato, presentano una marcata impronta pubblicistica. Ciò si evince *in primis* dal particolare compito di interesse pubblico ad esse affidato, costituito dallo sviluppo della cultura e della tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, ma anche dalla circostanza che i finanziamenti ricevuti sono prevalentemente pubblici, nonché dalla loro inclusione nel novero degli organismi di diritto pubblico soggetti al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»).

Conseguentemente, quanto premesso conduce alla possibilità di attribuire ai soggetti apicali riconducibili alla

	<b>Fondazione Arena di Verona</b> Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 1
		12/03/2024

Fondazione la qualifica di incaricati di pubblico servizio, come espressamente affermato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4126 del 2016.

## 2. Reati rilevanti per la Fondazione

Alla luce dell'analisi di *risk-assessment* svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, nell'ambito dei reati presupposto di cui agli artt. 24, 25, 25 *decies* d.lgs. n. 231/2001, si considerano rilevanti per la Fondazione i reati di seguito elencati.

### **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.)**

*«Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».*

Il reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto erogazioni da parte dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea, non si utilizzino le somme ottenute per gli scopi o le attività cui erano destinate; scopo della norma è quello di reprimere le frodi successive all'ottenimento di prestazioni pubbliche.

Le erogazioni considerate devono intendersi quali attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzate da un'onerosità ridotta rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie condizioni di mercato.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte dei fondi ricevuti sia impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando in alcun modo che l'attività programmata sia stata comunque svolta; inoltre, risultano irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe trovare astratta applicazione nell'ambito della Fondazione qualora, dopo aver ottenuto erogazioni pubbliche vincolate, ad esempio, per corsi di formazione per i dipendenti o per l'adeguamento alla normativa in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, questi non vengano utilizzati, completamente o parzialmente, per tali finalità e/o utilizzati, completamente o in parte, per scopi diversi.

### **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.)**

*«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».*

Il reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo di dichiarazioni o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, per sé o per altri,

senza averne diritto, erogazioni provenienti dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea. A differenza dal reato di malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.), a nulla rileva l'uso fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona con l'indebito ottenimento delle stesse.

L'ipotesi di reato considerata costituisce un'ipotesi residuale rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata di cui all'art. 640 *bis* c.p., che si caratterizza per la presenza di artifici e raggiri e per l'induzione in errore del soggetto che effettua l'atto di disposizione patrimoniale.

### **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)**

*«Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

*Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.*

*Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà».*

Il reato si può configurare nel caso in cui la PA proceda alla individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il *nomen iuris* conferito alla procedura e anche in assenza di formalità. La nozione di gara è da individuarsi in rapporto al concetto di competizione, ovvero sia al fatto che la PA fa dipendere l'esito dell'aggiudicazione di opere, forniture e servizi dall'esito di contatti avuti con i soggetti interessati, ciascuno dei quali, consapevole della concorrenza ad opera di terzi, avanza la propria offerta, nel tentativo di presentare condizioni più convenienti e di ottenere l'aggiudicazione del contratto.

L'impedimento si verifica quando la gara non può essere effettuata, rimanendo essa deserta, mentre l'allontanamento si concreta con il distogliere gli offerenti dalla stessa ovvero con il farli desistere o con l'impedire che si presentino. Il turbamento, invece, consiste nell'alterazione del normale svolgimento della gara che, comunque, non viene impedita.

Affinché la turbativa possa assumere i caratteri dell'illecito penale è necessario che l'agente adoperi i mezzi tassativamente previsti dall'art. 353 c.p. ossia violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti. In particolare, per collusione deve intendersi ogni accordo clandestino diretto a influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il mezzo fraudolento consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idonei a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale.

### **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.)**

*«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».*

Al fine di comprendere la portata del reato in questione, è necessario chiarire il suo rapporto con l'art. 353 c.p. I fatti tipizzati dall'art. 353 c.p. non devono necessariamente trovare attuazione durante lo svolgimento della gara, potendosi verificare in qualunque momento dell'*iter* procedimentale che conduce alla stessa e anche fuori di essa. A tal proposito, si è ritenuto che la gara, nell'art. 353 c.p., costituisca un presupposto oggettivo, tale da escludere la sussistenza del reato, anche nella forma del tentativo, prima della pubblicazione del bando di gara, attraverso cui la PA regola il procedimento e assume un impegno *de contrahendo* con i concorrenti, attivando la fase partecipativa e competitiva. Pertanto, l'assenza di tutela penale della fase preparatoria della gara viene colmata dall'art. 353 *bis* c.p., chiamato a operare nella fase procedimentale a monte della scelta del contraente, sanzionando ogni turbamento destinato a riflettersi sul contenuto del bando. Gli artt. 353 e 353 *bis* c.p. coprono dunque spazi cronologici contigui, rispettivamente successivi e precedenti l'avvio della gara. In conclusione, il reato è stato inserito dal legislatore al fine di scoraggiare il comportamento di coloro che, con la collusione della stazione appaltante, cercano di far redigere i c.d. "bandi-fotografia" e cioè quei bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da determinare *ex ante* la platea dei potenziali concorrenti.

#### **Truffa (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.)**

*«Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:*

*1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; [...].»*

La condotta incriminata consiste nel ricorrere a qualsiasi tipo di comportamento fraudolento ("artifizii o raggiri"), compreso il silenzio su circostanze che devono essere rese note, tali da indurre in errore un soggetto che, sulla base di tale erronea rappresentazione, effettua un atto di disposizione patrimoniale idoneo ad arrecare un danno allo Stato, ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea, ottenendo indebitamente un profitto, per sé o per altri.

La truffa si configura come un reato istantaneo e di danno, che si esplicita con l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'autore e la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo.

Il danno deve avere contenuto patrimoniale, cioè concretizzarsi in un detrimento del patrimonio del soggetto coinvolto passivamente, a differenza del profitto, che può consistere anche nel soddisfacimento di un qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale.

Si tratta, in questo caso, di una fattispecie generica di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno patrimoniale derivante dall'attività ingannatoria è recato allo Stato, ad altro Ente pubblico o all'Unione Europea.

#### **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)**

*«La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».*

Il reato in oggetto si configura allorché i fatti di cui al precedente art. 640 c.p., riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea.

L'elemento specializzante rispetto al reato di truffa ex art. 640 c.p. è costituito dall'oggetto materiale della frode, dove per erogazione pubblica si intende ogni attribuzione di denaro a fondo perduto o caratterizzata da un'onerosità ridotta rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie condizioni di mercato

Dal punto di vista oggettivo è richiesta, anche in questo caso la presenza di artifici o raggiri idonei a indurre in errore il soggetto erogante (ad esempio, comunicazione di dati non veri o predisposizione di documentazione falsa per ottenere finanziamenti pubblici).

### **Frode informatica (art. 640 ter c.p.)**

*«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età».*

Il reato di frode informatica mantiene la stessa struttura della truffa ma si differenzia dal fatto che l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona – soggetto passivo – bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima.

Invero, il reato in oggetto non contempla il riferimento agli artifici e raggiri compiuti dall'agente al fine di indurre in errore la vittima. Diversamente, la fattispecie di reato in esame si configura allorché il soggetto agente, mediante l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o la manipolazione dei dati in esso contenuti o a esso pertinenti, ottenga un ingiusto profitto con altrui danno. Ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 231/2001, la responsabilità dell'ente si configura esclusivamente nel caso in cui tale danno sia a carico dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'Unione europea.

Il reato può essere integrato, ad esempio, nelle seguenti ipotesi:

- laddove, ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico o telematico al fine di inserire un importo superiore a quello conseguito legittimamente;
- in caso di alterazione di registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per l'ottenimento di autorizzazioni o licenze (iscrizioni in albi, etc.), ovvero per la

successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda (es. mod. 770), già trasmessi all'Amministrazione.

### **Concussione (art. 317 c.p.)**

*«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».*

Detta fattispecie di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Nel reato di concussione decisiva è la preminenza prevaricatrice esercitata dal pubblico ufficiale sulla controparte privata per creare o insinuare nel soggetto passivo uno stato di timore atto a eliderne la volontà.

Si tratta di un reato che può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio: il privato costretto alla dazione o alla promessa indebita è vittima del reato; un altro privato potrebbe, tuttavia, concorrere nella concussione, mediante un contributo materiale o morale (art. 110 c.p.).

### **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

*«Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni».*

Commette il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (c.d. corruzione impropria) il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa.

Nella corruzione impropria, oggetto dell'accordo criminoso è l'esercizio delle funzioni o dei poteri da parte del funzionario pubblico. Pertanto, la norma persegue il fenomeno della corruzione sistemica in cui il rappresentante pubblico infedele, a fronte del mercimonio, realizza un vero asservimento della funzione.

Scomparso il previgente riferimento alla «retribuzione», la fattispecie riguarda potenzialmente anche i donativi di modico valore (es.: bottiglia di liquore), di solito offerti in occasione di particolari ricorrenze (es. festività natalizie), rimanendo comunque l'onere, per l'accusa, di dimostrare il collegamento causale del regalo col mercimonio della funzione da parte del pubblico ufficiale.

### **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

*«Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni».*

Nell'ambito del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (c.d. corruzione propria), a differenza della fattispecie di cui all'art. 318 c.p., rileva il rapporto sinallagmatico tra mercimonio e compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio.

Nella corruzione propria, oggetto dell'accordo illecito può essere:

- L'omissione di un atto dell'ufficio (es.: la contestazione di illeciti tributari);

- il ritardo di un atto dell'ufficio (es.: la stessa contestazione di illeciti tributari, per far spirare il termine di prescrizione degli stessi);
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, cioè in contrasto con norme giuridiche o con istruzioni di servizio o, comunque, al dovere di fedeltà, imparzialità ed onestà del pubblico funzionario (es.: il rilascio di un permesso di costruire in violazione della normativa urbanistica e edilizia).

Per la configurazione del reato non è necessario che l'atto contrario ai doveri d'ufficio sia compiuto (es.: che la contestazione degli illeciti tributari sia omessa o ritardata).

Della corruzione propria il pubblico ufficiale risponde anche se l'accordo illecito segue l'omissione, il ritardo o il compimento dell'atto (c.d. "corruzione susseguente").

### **Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)**

*«La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi».*

La norma dispone che la pena per la corruzione propria sia aumentata quando questa abbia ad oggetto l'acquisizione di particolari benefici. In particolare, nel caso in cui l'atto contrario ai doveri d'ufficio abbia ad oggetto: a) il conferimento di pubblici impieghi: non, dunque, l'instaurazione di rapporti di lavoro privatistici con enti pubblici (questo caso, però, potrebbe rientrare nella stipulazione di contratti con la PA); b) il conferimento di stipendi; c) il conferimento di pensioni; d) la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene; e) il pagamento o il rimborso di tributi.

La norma parla di "conferimento" e questo induce ad escludere dal suo riferimento, da un lato, il semplice aumento di stipendi o di pensioni, dall'altro, il mero trasferimento da un ufficio ad un altro, nell'ambito del medesimo genere di "pubblico impiego". L'aggravante si applicherà, invece, nel caso di passaggio da un tipo di pubblico impiego ad un altro.

Inoltre, è sufficiente che il fatto abbia ad oggetto qualcuno dei benefici descritti: il che comporta che l'aggravamento di pena si applica anche nel caso in cui, nonostante la corruzione (antecedente), l'atto dal quale il beneficio avrebbe dovuto derivare non sia stato compiuto, oppure (si tratti di corruzione antecedente o susseguente) l'atto sia stato compiuto ma il beneficio non ne sia poi effettivamente derivato.

È, comunque necessario, che il compimento dell'atto compravenduto (ove questo non consista direttamente nel conferimento o nella stipulazione del contratto) abbia una obiettiva capacità di produrre l'esito vantaggioso.

### **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

*«Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo».*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo».*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319».*

Tale ipotesi di reato rappresenta una forma anticipata delle fattispecie di corruzione. Si tratta – com'è evidente – di un tentativo unilaterale di corruzione, propria o impropria, giacché il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questo non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli.

La norma sancisce anche la rilevanza penale della condotta del pubblico ufficiale e/o dell'incaricato di pubblico servizio che sollecita la promessa o dazione di denaro o altra utilità, qualora il privato non vi dia seguito.

### **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)**

*«Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni».*

Il reato in questione è posto a tutela dell'imparzialità dell'attività giudiziaria. Ricorre tale reato qualora i fatti di corruzione siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il corrotto non deve necessariamente essere un magistrato (può infatti trattarsi, ad esempio, di un cancelliere) e costituisce atto giudiziario qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza (sicché rileva, ad esempio, sia la corruzione di un magistrato per ottenere una sentenza favorevole in un processo civile, sia quella di un testimone affinché renda una deposizione favorevole). Destinatario del favore o del danno è la parte processuale.

### **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)**

*«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000».*

L'introduzione di tale fattispecie all'interno del sistema penale dalla legge n. 190/12 ha determinato un nuovo assetto della disciplina in materia di reati contro la PA.

Il delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p. ha infatti subito un restringimento della propria area di operatività poiché le ipotesi di mera induzione sono confluite oggi all'interno della nuova e meno grave ipotesi criminosa di cui all'art. 319 *quater* c.p.

In proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che per costrizione deve intendersi qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolve in una minaccia implicita o esplicita di un male ingiusto, recante lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da danno emergente o da lucro cessante. Secondo i giudici di legittimità, la condotta costringitiva deve cioè minare la libertà di autodeterminazione del soggetto che la subisce, tanto da rendergli impossibile resistere alla illecita pretesa. Diversamente, qualora il pubblico agente ponga in essere nei confronti del privato un'attività di suggestione, di persuasione, di pressione morale che, pur avvertibile come illecita, non ne annienta la libertà di autodeterminazione, è integrato il reato di cui all'art. 319 *quater* c.p.

Ulteriore differenza risiede nel fatto che mentre nel delitto di concussione è prevista la non punibilità del privato che effettua la promessa o la dazione illecita (trattandosi di una vittima dell'abuso del pubblico ufficiale), nel reato di induzione indebita a dare o promettere utilità viene invece prevista la punibilità del privato indebitamente indotto dal pubblico agente alla promessa o alla dazione illecita, che da vittima diviene così concorrente necessario del reato.

#### **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

*«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*

*In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo».*

La norma estende la responsabilità per i fatti di corruzione impropria e propria di cui agli artt. 318 e 319 c.p. anche all'incaricato di pubblico servizio.

#### **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

*«Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'art. 319 ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità».*

L'art. 321 estende al corruttore la punibilità per i fatti di corruzione considerati dalla norma.

#### **Peculato (art. 314, co. 1, c.p.)**

*«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. [...]».*

Tale fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo nella propria disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio danaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria, ovvero la distrae. Il soggetto privato, quale *extraneus*, può concorrere *ex art. 110 c.p.* nella realizzazione del reato da parte del soggetto pubblico.

La fattispecie assume rilevanza ai fini del Decreto 231 solamente nell'ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

### **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

*«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000».*

A differenza della fattispecie generale di cui all'art. 314 c.p., il reato in oggetto considera l'esercizio delle funzioni o del servizio l'occasione all'interno della quale deve concretizzarsi la condotta tipica. Con l'espressione giovarsi dell'errore altrui la norma intende l'approfittamento di una preesistente falsa rappresentazione del terzo, tale da mettere il soggetto agente nella condizione di poter consumare il reato. L'errore che genera l'appropriazione può discendere da qualsiasi causa, ma non può risultare da un comportamento doloso del soggetto. Fatto tipico previsto dalla norma è la ricezione (accettazione non dovuta) e la ritenzione (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato).

La fattispecie assume rilevanza ai fini del Decreto 231 solamente nell'ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

### **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**

*«Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità».*

L'abuso d'ufficio rappresenta un reato d'evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale, o di un danno ingiusto ad altri. Il danno per il terzo può consistere in qualsiasi aggressione ingiusta nei confronti della sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo. Il legislatore ha recentemente ristretto l'ambito delle possibili violazioni e di abusività della condotta alla violazione di "specifiche regole di condotta" previste da norma di rango primario (legge o atto avente forza di legge), in assenza di margini di discrezionalità in sede applicativa delle regole di condotta violate. L'elemento soggettivo del reato è il dolo intenzionale; pertanto, la realizzazione del fatto di reato costituisce la finalità immediata dell'agente ed esige che la rappresentazione e la volontà dell'evento di danno (altrui) o di vantaggio patrimoniale (proprio o altrui) sia una conseguenza diretta ed immediata della condotta dell'agente e costituisca l'obiettivo primario da questi perseguito.

La fattispecie assume rilevanza ai fini del Decreto 231 solamente nell'ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o**

### **di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

*«Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:*

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- 5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;*
- 5 ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*
- 5 quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;*
- 5 quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.*

*Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.*

*Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi».*

La norma è stata introdotta dall'art. 3, co. 1, l. 29 settembre 2000, n. 300, e comporta che rispetto a talune tipologie di reati contro la PA, il novero dei pubblici agenti si estenda a ricomprendere una serie di soggetti che non rientrano nella sfera della Pubblica Amministrazione italiana, ma che acquisiscono la qualifica di pubblici agenti stranieri, comunitari e internazionali.

Il legislatore ha inteso in tal modo adempiere ad una serie di obblighi di incriminazione assunti dal nostro Paese con la stipula di alcune convenzioni internazionali.

### **Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)**

*«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.*

*Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».*

La fattispecie, riformata e inserita nel catalogo 231 dalla l. n. 3/2019 (c.d. legge “spazzacorrotti”), è figura sussidiaria rispetto a quelle di corruzione e mira a punire condotte prodromiche alla consumazione di tali delitti.

Con la riforma del 2019, il nuovo art. 346 *bis* c.p. sussume al proprio interno anche le condotte prima qualificabili come millantato credito: infatti, non viene punito soltanto lo sfruttamento di relazioni esistenti, ma anche la vanteria di relazioni asserite con uno dei pubblici agenti nazionali o stranieri, comunitari e internazionali citati.

Il reato si consuma con la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità, che può anche prescindere da un valore patrimoniale (ad es., la prestazione sessuale). Viene punito sia l'intermediario, sia il privato che promette o dà il denaro o l'utilità.

Per esempio, il reato potrebbe astrattamente configurarsi nel caso in cui un dipendente della Fondazione prometta o consegni denaro ad un terzo soggetto come prezzo della sua mediazione illecita per ottenere un trattamento di favore da parte del funzionario incaricato della gestione di una pratica pubblica.

\*\*\*

### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)**

*«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione ad due a sei anni».*

La fattispecie è integrata dalla condotta di chi induce la persona chiamata a rispondere dall'Autorità Giudiziaria a non fornire dichiarazioni o a fornire dichiarazioni non corrette. Si pensi al caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale della Fondazione, al fine di perseguire un interesse o vantaggio dell'ente, induca un soggetto chiamato a testimoniare a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci in giudizio.

Ai sensi dell'art. 10 l. n. 146/2006, la fattispecie rileva anche quale reato di tipo transnazionale (si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato).

### 3. Processi sensibili

Il processo di *risk-assessment* ha portato all'individuazione dei processi della Fondazione (c.d. processi sensibili) nell'ambito dei quali è possibile che sia commesso uno dei reati contro la Pubblica Amministrazione sopra elencati:

- Rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione nell'ambito della gestione degli adempimenti normativi ed amministrativi, anche per il tramite di soggetti esterni (ad es. reportistica al Ministero della Cultura; comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, SIAE; comunicazioni assunzioni/cessazione del rapporto di lavoro di personale appartenente a categorie protette; adempimenti in materia di retribuzioni e ritenute fiscali, contributi previdenziali ed assistenziali e in materia sindacale; adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; adempimenti per lo smaltimento dei rifiuti e in materia ambientale; gestione dei rapporti con il Comune di Verona in regime di convenzione e con altri enti pubblici per l'utilizzo dello Spazio Areniano, *etc.*);
- Rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione, ivi compresi quelli delle Autorità di Vigilanza cui è sottoposta la Fondazione, nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo da questi svolte e della loro relativa verbalizzazione, nonché dell'acquisizione dei rilievi effettuati (ad esempio, Ministero della Cultura, SIAE, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, SPISAL, Vigili del Fuoco, *etc.*);
- Gestione delle attività di richiesta, acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, erogazioni, concessi da soggetti pubblici (ad es. Stato italiano, Regione Veneto, Comune di Verona, Unione europea, *etc.*);
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, permessi e licenze propedeutiche all'esercizio delle attività aziendali;
- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la Fondazione sia stazione appaltante;
- Selezione e gestione dei rapporti con *partner* e/o altri soggetti terzi, anche pubblici, per la realizzazione, anche all'estero, di spettacoli della Fondazione;
- Gestione di comunicazione commerciale, *marketing, fund raising*, sponsorizzazioni e omaggistica;
- Cessione a soggetti terzi dei diritti d'autore a scopo commerciale;
- Gestione degli adempimenti fiscali (ad esempio, calcolo delle imposte, predisposizione delle dichiarazioni fiscali, monitoraggio normativa fiscale, *etc.*);

- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali attivi e passivi, anche tramite soggetti terzi (es. accordi transattivi, contenzioso civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario, *etc.*);
- Rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, e nelle valutazioni e stime di bilancio (ad esempio, fondo rischi su crediti, ammortamenti, fatture da emettere, fondo rischi e oneri, *etc.*) e predisposizione del bilancio civilistico, delle relazioni periodiche e di altri documenti contabili;
- Gestione documentazione della Fondazione, archiviazione e conservazione delle scritture contabili e accesso alla documentazione;
- Gestione dei rapporti con la società controllata;
- Selezione, assunzione, cessazione, amministrazione, gestione e valutazione del personale, anche tramite soggetti terzi;
- Gestione della tesoreria e dei flussi finanziari;
- Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza.

#### **4. Misure di prevenzione e controllo**

##### **4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili**

Tutte le attività che concernono i processi sensibili individuati nel paragrafo 3 di questa Sezione presuppongono o danno piena attuazione ai seguenti principi di prevenzione e controllo.

Al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001, è fatto divieto di:

- comunicare con atti formali o impegni con la Pubblica Amministrazione:
  - in assenza di un'apposita procura/delega da parte della Fondazione;
  - in assenza di una specifica attribuzione nel mansionario/incarico;
- attuare delle condotte che, anche solo in astratto o in via potenziale, possano costituire reato ai sensi degli articoli 24, 25 e 25 *decies* d.lgs. n. 231/2001;
- effettuare pagamenti illeciti sia in modo diretto che in modo indiretto (tramite persone che agiscono per conto della Fondazione, sia in Italia che all'estero);
- ricevere pagamenti che non trovino una legittima motivazione sia in modo diretto che in modo indiretto da soggetti pubblici;
- offrire o ricevere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- influenzare impropriamente le decisioni della controparte, nell'ambito di una trattativa d'affari, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- precludere ad un soggetto in possesso dei requisiti di integrità, capacità economica e tecnica, di competere nell'ambito delle gare indette dalla Fondazione;
- accordare o corrispondere somme di denaro o altre utilità in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a soggetti ad essi assimilati di istituzioni pubbliche estere o dell'Unione Europea,

nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche, comunque, riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati, al di fuori dei casi previsti e disciplinati dalle procedure aziendali;

- fare promesse di qualsivoglia genere e specie (ad es. assunzione, contratto di forniture, *etc.*) o accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a soggetti ad essi assimilati da istituzioni pubbliche estere o dell'Unione Europea, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche, comunque, riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati;
- fornire, redigere o consegnare ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio, o a soggetti ad essi assimilati di istituzioni pubbliche estere o dell'Unione Europea, nonché ad altri individui o entità giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati, dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti volutamente inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- ricevere o accettare la promessa di denaro o altra utilità per manipolare l'esito di una gara bandita dalla Fondazione;
- utilizzare i fondi acquisiti da Enti pubblici per scopi diversi da quelli a cui sono stati destinati;
- non garantire la massima correttezza e le pari opportunità nella crescita professionale e negli avanzamenti di carriera del personale della Fondazione;
- non improntare la propria condotta alla massima trasparenza e collaborazione nei confronti dell'autorità Giudiziaria;
- fornire alla Pubblica Amministrazione documentazione non veritiera o ad occultare notizie e informazioni rilevanti, e più in generale ad ostacolare, con qualsiasi mezzo, l'attività di controllo della medesima;
- offrire o ricevere omaggi, regali e vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche di cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- effettuare prestazioni in favore di collaboratori e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- alterare il funzionamento di sistemi telematici pubblici;
- alterare dati contenuti in documenti/comunicazioni elettroniche aventi natura certificativa e/o efficacia probatoria inviata ai soggetti pubblici competenti.

Inoltre, i Destinatari sono tenuti a:

- attenersi, nei rapporti con i pubblici ufficiali, al rispetto dei principi di lealtà, integrità, correttezza e trasparenza ed all'osservanza puntuale e scrupolosa delle leggi e dei regolamenti vigenti nonché dei valori e delle politiche della Fondazione;

- improntare i rapporti con i pubblici ufficiali alla massima collaborazione e disponibilità nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- effettuare gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- assicurare la veridicità, trasparenza e completezza di tutte le informazioni gestite attraverso il sistema informatico aziendale;
- effettuare le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

#### **4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche**

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati contra la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai processi sensibili alla commissione dei reati:

- **Rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione nell'ambito della gestione degli adempimenti normativi ed amministrativi, anche per il tramite di soggetti esterni**
- **Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, permessi e licenze propedeutiche all'esercizio delle attività aziendali**
  - formale identificazione dei soggetti incaricati della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per adempimenti obbligatori, in relazione alle attività ricomprese nei procedimenti relativi alle aree a rischio, sulla base delle responsabilità organizzative assegnate;
  - svolgimento delle attività relative alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione esclusivamente da soggetti formalmente investiti di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure in essere ed in assenza di conflitti d'interesse;
  - esistenza di direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici;
  - corretta e completa predisposizione delle comunicazioni e garanzia del loro puntuale invio alle Autorità competenti;
  - segregazione dei ruoli tra chi predisponde la documentazione e chi ne verifica la correttezza, autorizzandone l'invio alla PA;
  - regolare verifica della documentazione inviata o fornita alla Pubblica Amministrazione nel corso delle attività da parte dei responsabili delle aree al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati;
  - firma degli atti, delle richieste, delle comunicazioni formali solo da parte di coloro che sono dotati di idonei poteri formalizzati in apposite procure/deleghe;

- approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione da trasmettere in relazione alle richieste pervenute dalla Pubblica Amministrazione;
  - archiviazione e conservazione, a cura di ciascun Ufficio, di tutta la documentazione prodotta nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione anche eventualmente in via telematica.
- **Rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione, ivi compresi quelli delle Autorità di Vigilanza cui è sottoposta la Fondazione, nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo da questi svolte e della loro relativa verbalizzazione, nonché dell'acquisizione dei rilievi effettuati**
- formale identificazione dei soggetti incaricati della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per verifiche ispettive e di controllo, in relazione alle attività ricomprese nei procedimenti relativi alle aree a rischio, sulla base delle responsabilità organizzative assegnate;
  - svolgimento delle attività relative alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione esclusivamente da soggetti formalmente investiti di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure in essere ed in assenza di conflitti d'interesse;
  - esistenza di direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici;
  - regolare verifica della documentazione inviata o fornita alla Pubblica Amministrazione nel corso delle attività da parte dei responsabili di Direzione/Funzione al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati;
  - firma di verbali, atti, richieste solo da parte di coloro che sono dotati di idonei poteri formalizzati in apposite procure/deleghe;
  - formale rendicontazione degli esiti delle verifiche ispettive (anche attraverso l'inoltro del verbale di ispezione redatto dal funzionario pubblico) al Sovrintendente e tracciabilità degli atti e delle fonti documentali oggetto di ispezione;
  - approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione da trasmettere in relazione alle richieste pervenute dalla Pubblica Amministrazione;
  - archiviazione e conservazione, a cura di ciascun Ufficio, di tutta la documentazione prodotta nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione anche eventualmente in via telematica.
- **Gestione delle attività di richiesta, acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, erogazioni, concessi da soggetti pubblici**
- in caso di ottenimento di finanziamenti/contributi pubblici, essi devono essere destinati esclusivamente alle finalità per le quali sono state richieste e concesse;
  - le domande di contributi, sovvenzioni o finanziamenti a Ente Pubblico devono essere sottoscritte nel rispetto del sistema di deleghe e procure in essere;

- la documentazione predisposta per l'ottenimento di finanziamenti deve essere verificata in termini di correttezza, veridicità e accuratezza e deve essere sottoscritta nel rispetto del sistema di deleghe e procure in cui sono identificati i soggetti preposti alla richiesta allo Stato o ad altro Ente Pubblico di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, in osservanza del sistema di deleghe e poteri esistente;
  - in caso di richiesta allo Stato o ad altro Ente Pubblico di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, i soggetti preposti devono attenersi a principi di correttezza e verità, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti completi ed attinenti alle attività per le quali i benefici possono essere legittimamente ottenuti, nonché fornendo tutte le informazioni richieste e dovute;
  - le attività di negoziazione dell'ottenimento del finanziamento ovvero della sovvenzione, qualora siano tenuti da soggetti terzi nominati dalla Fondazione, sono oggetto di verifica periodica da parte della Fondazione così da monitorare che tale fase sia svolta secondo correttezza e probità;
  - per ogni contributo, finanziamento, sovvenzione ottenuti dallo Stato, dagli enti pubblici o dall'Unione Europea si predispongono un apposito rendiconto che dia atto degli scopi per i quali l'erogazione pubblica è stata richiesta e concessa, e della sua effettiva utilizzazione;
  - prevedere una chiara segregazione dei ruoli tra chi predispongono le richieste di finanziamento/rendicontazione delle spese, chi ne verifica il contenuto e chi le approva, trasmettendole all'ente erogatore;
  - si prevede la verifica della corretta e completa erogazione del finanziamento da parte dell'ente finanziatore;
  - si prevede il monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche di richiesta in corso e dei progetti in via di realizzazione;
  - tutta la documentazione prodotta in fase di richiesta e di gestione delle erogazioni è archiviata a cura dell'Ufficio competente.
- **Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la Fondazione sia stazione appaltante**
- regolamentazione del processo di acquisto di beni, servizi o consulenze mediante identificazione delle diverse fasi in cui si articola, con la definizione delle modalità operative e di controllo;
  - previsione di una chiara segregazione dei ruoli tra chi predispongono la richiesta d'acquisto, chi seleziona e sottoscrive i relativi contratti e chi ne garantisce la corretta esecuzione;
  - utilizzo dell'apposita piattaforma telematica e osservanza delle relative procedure di utilizzo;
  - scelta del Responsabile unico del Procedimento, nonché dei membri delle commissioni con metodi trasparenti e valutazione dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
  - il Responsabile Unico del Procedimento deve essere soggetto diverso da chi predispongono i capitolati e ove, possibile, non deve far parte delle Commissioni;
  - solo i soggetti muniti di apposita procura sono autorizzati a rappresentare la Fondazione nel processo di approvvigionamento;

- i processi relativi alle diverse fasi dell'attività (es. documenti relativi alla predisposizione del bando di gara e alla qualifica del fornitore, RdA, contratto, bolla, fatture, *etc.*) devono essere adeguatamente documentati;
- formalizzazione di *report* periodici sulle attività in oggetto (es. riepilogo del numero di gare, fornitore vincitore, commissione aggiudicataria, importo ed ente richiedente il fornitore unico, gare andate deserte, forniture assegnate in emergenza, *etc.*) da indirizzare all'Organismo di Vigilanza;
- qualora l'urgenza della spesa sia tale da impedire il ricorso alle normali procedure, è possibile non formalizzare un ordine di acquisto per spese unitarie di importo inferiore o pari a 1.000,00 euro (IVA compresa); per tali acquisti è sufficiente documentare la spesa con la sola fattura rilasciata dal fornitore;
- la *due diligence* sui fornitori è garantita dalla verifica del possesso dei requisiti stabiliti dal Codice dei contratti pubblici e dei requisiti di carattere tecnico-funzionale individuate dalla struttura richiedente;
- tutti i documenti di gara e le informazioni che consentono la valutazione delle modalità di gestione della gara sono archiviate per almeno dieci anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto a cura dell'Ufficio Acquisti;
- le comunicazioni inviate nel corso dello svolgimento della procedura di affidamento devono essere effettuate per iscritto preferibilmente mediante PEC o, in alternativa, tramite lettera raccomandata;
- i processi di approvvigionamento e di qualifica dei fornitori sono regolati da apposite procedure, che individuano i soggetti coinvolti nel processo, la sequenza delle attività e i connessi *step* autorizzativi (dalla manifestazione del fabbisogno al ricevimento e validazione della prestazione);
- in base alla tipologia di fornitura ed agli importi di approvvigionamento, la Fondazione ricorre a diverse tipologie di acquisto come disciplinato dalla legge e dalle procedure in vigore;
- i contratti prevedono clausole risolutive espresse in caso di mancato rispetto delle norme contenute nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- verifica dell'assenza di conflitti di interesse tra i fornitori e i dipendenti della Fondazione o vicini a soggetti aventi la qualità di Pubblici Ufficiali o di incaricati di Pubblico Servizio, ancor più qualora costoro svolgano una qualunque funzione in un procedimento amministrativo in cui la Fondazione è interessata o in un rapporto contrattuale in cui la Fondazione è parte;
- corrispondere pagamenti ai fornitori in misura congrua rispetto alla natura ed al valore dei beni o servizi forniti, o conformi alle condizioni commerciali o alla prassi esistenti sul mercato;
- è individuato nella Direzione richiedente un responsabile dell'esecuzione del contratto ("Gestore del contratto") cui sono attribuiti specifici compiti, poteri e responsabilità;
- nei contratti sono previste specifiche clausole "anticorruzione" quali ad esempio:

- la dichiarazione del fornitore che l'ammontare pagato costituisce esclusivamente il corrispettivo per la prestazione prevista nel contratto e che queste somme non saranno mai trasmesse a un Soggetto Pubblico o a un privato o a uno dei suoi familiari a fini corruttivi;
  - il divieto per il fornitore di trasferire in via diretta o indiretta il corrispettivo a soci, dirigenti, componenti degli Organi sociali o dipendenti della Fondazione o ai loro familiari;
  - clausole risolutive espresse in caso di violazione da parte del fornitore degli obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione della disciplina in materia di anticorruzione.
- **Selezione e gestione dei rapporti con *partner* e/o altri soggetti terzi, anche pubblici, per la realizzazione, anche all'estero, di spettacoli della Fondazione**
- esistenza di segregazione tra chi: propone, verifica la fattibilità e autorizza una co-produzione/*tournee*/*partnership*/*etc.*;
  - formale definizione dei requisiti di affidabilità, onorabilità e attendibilità di controparte/*committente*/*etc.*;
  - formalizzazione della valutazione di fattibilità economica dell'operazione;
  - esecuzione di verifiche (quali, ad esempio, verifiche economico-finanziarie, legali, etc.) sulla potenziale controparte/*committente*/*etc.* ed esplicitazione del criterio di scelta dello stesso;
  - archiviazione della documentazione prodotta;
  - modalità per la definizione della ripartizione dei costi e della contabilizzazione delle spese;
  - formalizzazione dei contratti per iscritto, con evidenza delle condizioni dell'accordo, comprendenti, tra le altre:
    - clausole *standard* volte al rispetto del d.lgs. n. 231/01 e della disciplina in materia di anticorruzione;
    - apposita dichiarazione della controparte, contenente l'attestazione di conoscenza della normativa di cui al d.lgs. n. 231/01 e l'impegno a tenere comportamenti conformi al dettato della stessa, nonché al Modello Organizzativo della Fondazione e al Codice Etico;
  - formale elaborazione dello stato di avanzamento delle attività e del controllo dell'andamento economico-finanziario delle stesse;
  - utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità dei flussi informativi verso la controparte;
  - formale approvazione dei contratti, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere.
- **Gestione di comunicazione commerciale, marketing, *fund raising*, sponsorizzazioni e omaggistica**
- esistenza di segregazione tra chi richiede, verifica e approva attività di *co-marketing* e *fund raising*;
  - formale approvazione delle richieste di sponsorizzazione;
  - formalizzazione delle sponsorizzazioni in un contratto/accordo che comprenda: (i) l'oggetto della sponsorizzazione; (ii) la descrizione delle modalità di attuazione della sponsorizzazione; (iii) la durata del contratto; (iv) il corrispettivo; (v) il diritto della Fondazione di risolvere il contratto,

interrompere i pagamenti e ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione da parte del promotore degli obblighi sottoscritti, o in caso di violazione delle leggi applicabili. Tale contratto è sottoscritto nel rispetto del sistema di procure e deleghe vigente;

- obbligo di dichiarazione del promotore che l'ammontare ricevuto costituisce esclusivamente il corrispettivo per la prestazione prevista nel contratto di sponsorizzazione e che le somme percepite non saranno trasmesse a un Soggetto Pubblico o a un privato a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli Organi sociali o dipendenti della Fondazione;
  - effettuazione delle sponsorizzazioni previa verifica circa l'assenza di potenziali conflitti di interesse nei confronti di tali soggetti;
  - formalizzazione di un preventivo di spesa e verifica della coerenza del preventivo dell'iniziativa rispetto a quanto previsto dal *budget*;
  - formale approvazione degli eventuali *extra-budget* richiesti per un'iniziativa;
  - formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei contratti di sponsorizzazione;
  - archiviazione della documentazione prodotta in relazione all'attività di *marketing*, comunicazione commerciale, omaggistica e *fund raising*;
  - la Fondazione effettua ovvero riceve omaggi unicamente se gli stessi sono caratterizzati da modico valore (per un valore non superiore ai 150 euro) e comunque tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi impropri ovvero altrimenti non dovuti;
  - la Fondazione adotta un processo valutativo e autorizzativo inerente alle erogazioni di omaggi, le richieste di donazioni e le proposte di sponsorizzazioni, al fine di identificare eventuali profili di criticità;
  - la Fondazione informa ciascun Dipendente circa l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza l'eventuale ricezione di regalie ovvero omaggi che non siano quantificabili in beni di modico valore;
  - sponsorizzazioni e omaggi sono effettuate secondo un principio di inerenza rispetto all'immagine della Fondazione nonché ai valori espressi nel Codice Etico.
- **Cessione a soggetti terzi dei diritti d'autore a scopo commerciale**
- sono stabiliti ruoli, responsabilità e modalità per l'effettuazione dei controlli, prima della sottoscrizione del contratto di vendita, sia per la verifica della titolarità del diritto d'autore sia per l'eventuale identificazione e calcolo delle *royalties* da riconoscere a terzi;
  - è garantita la tracciabilità di tutte le fasi del processo, incluso l'iter decisionale e le relative motivazioni, con relativa documentazione a supporto;
  - sono previste modalità adeguate per archiviare la documentazione prodotta;
  - è prevista la segregazione tra chi acquisisce i diritti da parte di terzi (es. diritto d'autore, *etc.*) e chi gestisce la commercializzazione delle opere della Fondazione (es. diritto di riproduzione radio o

televisiva degli spettacoli, creazione materiale audio-visivo, *etc.*), previa verifica della piena titolarità dei diritti ceduti propri e/o di terzi;

- formalizzazione dei contratti per iscritto, con evidenza delle condizioni dell'accordo, comprendenti, tra le altre:
  - o clausole *standard* volte al rispetto del d.lgs. n. 231/01 e della disciplina in materia di anticorruzione;
  - o apposita dichiarazione della controparte, contenente l'attestazione di conoscenza della normativa di cui al d.lgs. n. 231/01 e l'impegno a tenere comportamenti conformi al dettato della stessa, nonché al Modello Organizzativo della Fondazione e al Codice Etico.

▪ **Gestione degli adempimenti fiscali**

- esistenza di segregazione tra chi effettua il calcolo delle imposte dirette e indirette, e predispone i modelli dichiarativi e di versamento delle imposte; ne verifica la correttezza; inserisce la proposta di pagamento; autorizza il pagamento;
- verifica della completezza e correttezza dei dati necessari al calcolo delle imposte;
- verifica del processo di determinazione delle imposte dirette e indirette;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei modelli dichiarativi e di versamento delle imposte;
- profilazione delle utenze, all'interno dei sistemi informatici aziendali dedicati alla rilevazione dei fatti contabili connessi alle imposte dirette e indirette;
- esistenza di un'attività di monitoraggio relativa alla corretta gestione della politica fiscale, anche con riguardo alle eventuali transazioni con i Paesi inseriti nelle c.d. *black-list*;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso delle attività di determinazione delle imposte e di tenuta nonché aggiornamento dei registri fiscali.

▪ **Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali attivi e passivi, anche tramite soggetti terzi**

- chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la Fondazione in giudizio e nei rapporti con l'Autorità giudiziaria;
- formalizzazione di apposito mandato con il legale esterno selezionato contenente l'oggetto della causa, il riconoscimento degli onorari, ogni altro elemento utile per l'espletamento dell'incarico;
- i rapporti con i legali esterni sono gestiti dalle funzioni interne con il supporto dell'Ufficio Legale;
- sono regolarmente monitorati i procedimenti penali in cui la Fondazione è direttamente o indirettamente coinvolta (ovvero sono coinvolti i suoi apicali, dipendenti, collaboratori e/o portatori di interesse);
- sono definiti specifici flussi di reporting in relazione ad eventi giudiziari di particolare rilevanza.

▪ **Selezione, assunzione, cessazione, amministrazione, gestione e valutazione del personale, anche tramite soggetti terzi**

- l'assunzione dei candidati deve avvenire nel rigoroso rispetto delle procedure standard definite dall'azienda per la selezione del personale;

- l'esito dei colloqui di selezione deve essere formalizzato per iscritto, debitamente sottoscritto dai selezionatori e formalizzato attraverso apposite schede di colloquio;
  - le lettere di assunzione sono sottoscritte da soggetti nel rispetto del sistema di deleghe e poteri adottato;
  - le lettere di assunzione con i dipendenti contengono apposite clausole:
    - o prevedono una apposita dichiarazione con la quale gli stessi affermano di essere a conoscenza delle norme di cui al Decreto nonché del Codice Etico e del Modello e si impegnano a rispettarli;
    - o regolano le conseguenze della violazione da parte di consulenti degli obblighi di cui al punto precedente;
  - il rimborso delle spese sostenute dal personale può essere effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa;
  - in occasione della presentazione delle note spese, verranno rimborsate spese ragionevoli, effettive e autorizzate, secondo le norme previste dalle apposite procedure.
- **Gestione della tesoreria e dei flussi finanziari**
- Esistenza di segregazione:
    - o in merito alla gestione degli incassi tra chi: autorizza il contratto e registra l'incasso;
    - o in merito alla gestione dei pagamenti tra chi: predispone la richiesta di pagamento; autorizza la richiesta; registra il pagamento;
    - o in merito alla gestione della cassa tra chi: gestisce la cassa centrale; gestisce le singole casse; effettua i controlli sulle casse;
  - formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle operazioni di apertura, chiusura o modifica dei conti correnti della Fondazione;
  - divieto dell'utilizzo di conti correnti cifrati intestati alla Fondazione;
  - profilazione delle utenze, che consente l'accesso al sistema di gestione delle anagrafiche dei conti correnti alle sole risorse autorizzate;
  - archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell'attività di apertura, chiusura o modifica di un conto corrente;
  - profilazione delle utenze per l'accesso al sistema di gestione degli incassi e pagamenti;
  - esecuzione di verifiche in sede di apertura/modifica di anagrafiche fornitori/artisti a sistema circa la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/artista e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento;
  - predisposizione di pagamenti nei confronti dei soli soggetti presenti in anagrafica;
  - esecuzione di verifiche circa la corrispondenza degli importi da pagare rispetto a quanto dettagliato nelle Richieste/Ordini di Acquisto;
  - formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle disposizioni/lettere di pagamento;

- verifica che il beneficiario del pagamento e il relativo codice presente nelle richieste di pagamento siano coerenti con quanto riportato in fattura;
  - formale definizione delle tipologie di spese che possono essere sostenute tramite cassa, del relativo ammontare massimo e dei soggetti abilitati ad autorizzare le spese;
  - verifica della corrispondenza tra le spese autorizzate ed i relativi giustificativi di spesa;
  - divieto di effettuare pagamenti in contanti se non espressamente autorizzati e per importi di modesta entità;
  - divieto di effettuare/ricevere pagamenti su conti cifrati;
  - monitoraggio delle condizioni previste contrattualmente per la gestione di incassi;
  - monitoraggio degli incassi accreditati dagli istituti bancari;
  - monitoraggio e verifica degli incassi derivanti dalla vendita di biglietti e abbonamenti;
  - monitoraggio dei crediti scaduti/in scadenza;
  - esecuzione di verifiche circa:
    - o la coerenza dei dati presenti nella fattura e l'incasso;
    - o gli accantonamenti / utilizzi del fondo svalutazione crediti;
  - riconciliazione contabile periodica dei saldi banca;
  - riconciliazione periodica, fisico-contabile, dei saldi cassa;
  - archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell'attività di gestione degli incassi, dei pagamenti e della cassa;
  - relativo ammontare massimo e dei soggetti abilitati ad autorizzare tali spese.
- **Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza**
- è garantita la tracciabilità del processo di erogazione, ivi inclusa l'identificazione dei soggetti beneficiari, nonché la rendicontazione finale dell'attività, acquisendo documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della stessa;
  - donazioni e omaggi sono effettuate con un principio di inerenza rispetto all'immagine della Fondazione nonché ai valori espressi nel Codice Etico;
  - erogazione di donazioni e liberalità sono effettuate nel rispetto di un budget approvato;
  - è garantita la tracciabilità del processo di erogazione, ivi inclusa l'identificazione dei soggetti beneficiari, nonché la rendicontazione finale dell'attività, acquisendo documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della stessa;
  - definizione di specifici criteri di selezione della controparte destinataria della liberalità, implementato verifiche circa l'affidabilità e la onorabilità della stessa;
  - le liberalità di carattere benefico o culturale sono considerate limitatamente a proposte provenienti da enti e associazioni no-profit oppure da organizzazioni impegnate nella creazione di valore culturale o sociale;

- la Fondazione effettua ovvero riceve omaggi unicamente se gli stessi sono caratterizzati da modico valore (per un valore non superiore ai 150 euro) e comunque tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi impropri ovvero altrimenti non dovuti;
  - la Fondazione adotta un processo valutativo e autorizzativo inerente alle erogazioni di omaggi, le richieste di donazioni, al fine di identificare eventuali profili di criticità;
  - donazioni e omaggi sono effettuati nel rispetto del sistema di poteri e deleghe vigente;
  - la Fondazione informa ciascun Dipendente circa l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza l'eventuale ricezione di regalie ovvero omaggi che non siano quantificabili in beni di modico valore.
- **Rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, e nelle valutazioni e stime di bilancio e predisposizione del bilancio civilistico, delle relazioni periodiche e di altri documenti contabili**
  - **Gestione documentazione della Fondazione, archiviazione e conservazione delle scritture contabili e accesso alla documentazione**
  - **Gestione dei rapporti con la società controllata**
    - Per il dettaglio dei principi delle misure di prevenzione e controllo specifiche si fa espresso rimando a quanto descritto in merito ai processi sensibili di cui al paragrafo "4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche" nella Sezione II del presente Modello.

	<b>Fondazione Arena di Verona</b> Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 1
		12/03/2024

## SEZIONE II - REATI SOCIETARI

### 1. Profili normativi

L'attività di *risk-assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza, per Fondazione Arena di Verona, solo di alcune fattispecie di reato contemplate nella presente Sezione speciale avente ad oggetto l'art. 25 *ter* d.lgs. n. 231/2001.

Invero, i reati societari non trovano in generale applicazione in relazione alle fondazioni e, pertanto, dovrebbe escludersene l'applicazione per la Fondazione.

Tale conclusione è confermata da alcuni indici sistematici quali ad esempio l'espressa previsione, nel d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 («Testo Unico Bancario»), dell'estensione dei reati societari anche a coloro che svolgono «funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria».

A ulteriore supporto si pongono le modifiche intervenute ad opera del d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 («Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato»)².

Invero, la novella ha modificato il reato di «Corruzione tra privati» (art. 2635 c.c.) e ha introdotto quello di «Istigazione alla corruzione tra privati» (art. 2635 *bis* c.c.). A seguito dell'intervento legislativo, per entrambe le fattispecie è espressamente specificata – diversamente dagli altri reati societari – la rilevanza delle condotte qualora siano realizzate nell'ambito di «società o enti privati».

Ciò ha indotto il legislatore a modificare la rubrica del Titolo XI del Libro V c.c., sostituendo la precedente formulazione «Disposizioni penali in materia di società e consorzi» con l'attuale «Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati».

Peraltro, nonostante il mutamento di rubrica dell'intero titolo XI, gli artt. 2635 e 2635 *bis* c.c. rimangono le uniche disposizioni del titolo stesso a poter essere applicate a tutti gli enti privati (fatta – parziale – eccezione per l'art. 2638 c.c., che fa riferimento a «società e enti»).

Tanto premesso, la presente Sezione è aggiornata alle modifiche da ultimo intervenute per mezzo del d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, che ha inserito il reato di cui all'art. 54 del medesimo decreto («False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare») all'art. 25 *ter* co. 1, lett. *s-ter*), d.lgs. n. 231/2001.

### 2. Reati rilevanti per la Fondazione

Alla luce dell'analisi di *risk-assessment* svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, nell'ambito dei reati presupposto di cui all'art. 25 *ter* d.lgs. n. 231/2001, si considerano rilevanti per la Fondazione i reati di seguito elencati.

#### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)**

² V. G. CASAROLI, *Artt. 2621-2642*, in G. CIAN - A. TRABUCCHI, *Commentario Breve al Codice Civile*, a cura di G. CIAN, Milano, Cedam, 2022, p. 3433; A. ROSSI, *La riforma del 'sistema punitivo' della corruzione tra privati: nuove fattispecie e nuove sanzioni per le persone fisiche e per gli enti*, in *Le Società*, 6/2017, p. 755 ss.

*«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni [...]».*

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza (ad es. Ministero della Cultura), i soggetti indicati dalla norma espongano, in occasione di comunicazioni a tali autorità dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria dell'ente, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'ente per conto terzi.

Il reato si perfeziona, altresì, mediante qualsiasi condotta attiva od omissiva (per es., omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità) che in concreto determini un consapevole ostacolo allo svolgimento delle funzioni demandate alle autorità di vigilanza.

### **Corruzione tra privati (art. 2635, co. 3, c.c.)**

*«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste [...]».*

L'art. 25 *ter*, lett. s-bis), d.lgs. n. 231/2001 sancisce la responsabilità dell'ente cui appartiene il soggetto che, anche per interposta persona e salvo che il fatto costituisca più grave reato, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci i liquidatori, di società o enti privati, nonché a soggetti sottoposti alla vigilanza di questi, affinché essi compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

	<b>Fondazione Arena di Verona</b> Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 1
		12/03/2024

Integra la fattispecie in esame, per esempio, la condotta del soggetto delegato alla gestione degli acquisti che, al fine di “spuntare” un prezzo più basso nella fornitura di beni o servizi, corrompe il direttore vendite della società controparte.

### **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, co. 1, c.c.)**

*«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo [...]».*

L'art. 25 *ter*, lett. s-*bis*), d.lgs. n. 231/2001 sancisce la responsabilità dell'ente cui appartiene il soggetto che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati, nonché a soggetti sottoposti alla vigilanza di questi, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

### **3. Processi sensibili**

Il processo di *risk-assessment* ha portato all'individuazione dei processi della Fondazione (c.d. processi sensibili) nell'ambito dei quali è possibile che sia commesso uno dei reati societari sopra elencati:

- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la Fondazione sia stazione appaltante;
- Cessione a soggetti terzi dei diritti d'autore a scopo commerciale;
- Rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione nell'ambito della gestione degli adempimenti normativi ed amministrativi, anche per il tramite di soggetti esterni (ad es. reportistica al Ministero della Cultura; comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, SIAE; comunicazioni assunzioni/cessazione del rapporto di lavoro di personale appartenente a categorie protette; adempimenti in materia di retribuzioni e ritenute fiscali, contributi previdenziali ed assistenziali e in materia sindacale; adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; adempimenti per lo smaltimento dei rifiuti e in materia ambientale; gestione dei rapporti con il Comune di Verona in regime di convenzione e con altri enti pubblici per l'utilizzo dello Spazio Areniano etc.);
- Rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione, ivi compresi quelli delle Autorità di Vigilanza cui è sottoposta la Fondazione, nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo da questi svolte e della loro relativa verbalizzazione, nonché dell'acquisizione dei rilievi effettuati (ad esempio, Ministero della Cultura, SIAE, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro, SPISAL, Vigili del Fuoco, etc.);

- Selezione e gestione dei rapporti con *partner* e/o altri soggetti terzi, anche pubblici, per la realizzazione, anche all'estero, di spettacoli della Fondazione;
- Gestione di comunicazione commerciale, marketing, fund raising, sponsorizzazioni e omaggistica;
- Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali attivi e passivi, anche tramite soggetti terzi (es. accordi transattivi, contenzioso civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario, etc.);
- Gestione degli adempimenti e dei rapporti con organi della Fondazione (Consiglio di indirizzo, Collegio dei Revisori, etc.) e outsourcer (es. Società di revisione);
- Gestione documentazione della Fondazione, archiviazione e conservazione delle scritture contabili e accesso alla documentazione;
- Gestione degli adempimenti fiscali (ad esempio, calcolo delle imposte, predisposizione delle dichiarazioni fiscali, monitoraggio normativa fiscale, etc.);
- Gestione dei rapporti con la società controllata;
- Rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, e nelle valutazioni e stime di bilancio (ad esempio, fondo rischi su crediti, ammortamenti, fatture da emettere, fondo rischi e oneri, ecc.) e predisposizione del bilancio civilistico, delle relazioni periodiche e di altri documenti contabili;
- Gestione degli adempimenti fiscali (ad esempio, calcolo delle imposte, predisposizione delle dichiarazioni fiscali, monitoraggio normativa fiscale, etc.);
- Gestione della tesoreria e dei flussi finanziari;
- Selezione, assunzione, cessazione, amministrazione, gestione e valutazione del personale, anche tramite soggetti terzi.

#### **4. Misure di prevenzione e controllo**

##### **4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili**

Tutte le attività che concernono i processi sensibili individuati nel paragrafo 3 di questa Sezione presuppongono o danno piena attuazione ai seguenti principi di prevenzione e controllo. Nel dettaglio, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di condotta e di comportamento:

- rispettare la legge e le direttive aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in modo da garantire una rappresentazione chiara e fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- sottoscrivere, da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali la dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi;
- assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli organi, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione previsto dalla legge e dalle norme interne;

- adempiere con chiarezza e tempestività a tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e delle istituzioni in genere;
- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con i terzi;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti.

In aggiunta a quanto più sopra esposto, è fatto divieto, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, di:

- esporre fatti falsi o omettere informazioni dovute nei bilanci e nelle altre comunicazioni previste dalla legge;
- registrare operazioni senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta *in primis* una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;
- gestire denaro, o altri beni appartenenti alla Fondazione, senza che le operazioni trovino riscontro nelle scritture contabili;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni della Pubblica Amministrazione e/o di Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (ad es. espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche e non, previste dalle leggi e dalla normativa applicabile, nei confronti di enti pubblici e Autorità di Vigilanza e controllo cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di un Amministratore, Direttore Generale, Sindaco, liquidatore o soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza di questi, di società terze, al fine di ottenere un vantaggio per la Fondazione;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione) in favore di un Amministratore, Direttore Generale, Sindaco, liquidatore o soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza di questi, di società terze, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Fondazione;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da un Amministratore, Direttore Generale, Sindaco, liquidatore o da soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza di questi, di società terze, al fine di ottenere un qualsiasi vantaggio per la Fondazione;
- ostacolare in qualunque modo le autorità pubbliche di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni (esponendo fatti falsi ovvero omettendo le informazioni dovute nelle comunicazioni indirizzate alle già

menzionate autorità, omettendo di effettuare le comunicazioni dovute, e in genere tenendo comportamenti ostruzionistici quali, a titolo puramente indicativo, opporre rifiuti pretestuosi, ritardare l'invio delle comunicazioni o la messa a disposizione della documentazione richiesta);

- offrire, promettere o dare elargizioni in denaro o altra utilità ad alcuno, nonché richiedere, acconsentire o accettare di ricevere elargizioni in denaro o altra utilità da alcuno;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promessa di assunzione, *etc.*) in favore di soggetti privati terzi che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale e devono essere documentati in modo adeguato;
- effettuare prestazioni in favore di terzi in genere non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- accordare e corrispondere in favore di terzi somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regali od omaggi al di fuori delle ipotesi specificamente previste nelle procedure;
- accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale.

#### **4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche**

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati societari, con particolare riferimento ai processi sensibili alla commissione dei reati:

- **Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la Fondazione sia stazione appaltante**
- **Cessione a soggetti terzi dei diritti d'autore a scopo commerciale**
- **Rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione nell'ambito della gestione degli adempimenti normativi ed amministrativi, anche per il tramite di soggetti esterni**
- **Rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione, ivi compresi quelli delle Autorità di Vigilanza cui è sottoposta la Fondazione, nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo da questi svolte e della loro relativa verbalizzazione, nonché dell'acquisizione dei rilievi effettuati**
- **Selezione e gestione dei rapporti con *partner* e/o altri soggetti terzi, anche pubblici, per la realizzazione, anche all'estero, di spettacoli della Fondazione**
- **Gestione di comunicazione commerciale, *marketing*, *fund raising*, sponsorizzazioni e omaggistica**

- **Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;**
- **Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali attivi e passivi, anche tramite soggetti terzi**
- **Gestione della tesoreria e dei flussi finanziari**
- **Selezione, assunzione, cessazione, amministrazione, gestione e valutazione del personale, anche tramite soggetti terzi**
  - Per il dettaglio dei principi delle misure di prevenzione e controllo specifiche si fa espresso rimando a quanto descritto in merito ai processi sensibili di cui al paragrafo “4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche” nella Sezione I del presente Modello.
- **Rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d’impresa nelle scritture contabili, e nelle valutazioni e stime di bilancio e predisposizione del bilancio civilistico, delle relazioni periodiche e di altri documenti contabili**
- **Gestione documentazione della Fondazione, archiviazione e conservazione delle scritture contabili e accesso alla documentazione**
- **Gestione degli adempimenti e dei rapporti con organi della Fondazione (Consiglio di indirizzo, Collegio dei Revisori, etc.) e *outsourcer***
- **Gestione dei rapporti con la società controllata**
- **Gestione degli adempimenti fiscali**
  - l’Ufficio contabilità effettua verifiche di quadratura sui saldi delle principali voci contabili della Fondazione;
  - sono definite regole interne inerenti alla gestione della contabilità, la rilevazione delle scritture contabili e l’elaborazione delle stesse per la stesura del bilancio, garantendo la segregazione dei ruoli all’interno del processo oltre che la tracciabilità dei flussi informativi preposti allo stesso, con il supporto dell’Ufficio contabilità;
  - è effettuato il monitoraggio dei mutamenti normativi inerenti alla predisposizione e il deposito del Bilancio civilistico, anche con il supporto di società esterne specializzate, incluse eventuali modifiche alle scadenze inerenti agli adempimenti sopracitati;
  - formale definizione dei flussi informativi tra le aree responsabili di fornire le informazioni propedeutiche alla predisposizione del bilancio e l’Ufficio contabilità;
  - profilazione delle utenze per l’accesso al sistema informativo dedicato alla gestione della contabilità;
  - l’Ufficio contabilità garantisce la congruità, correttezza e trasparenza delle informazioni richieste, raccolte, elaborate nonché trasmesse al Collegio dei Revisori;
  - le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio dei Revisori, sono documentate e conservate a cura dell’Ufficio contabilità;

- tutti i documenti inerenti operazioni all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Indirizzo o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio dei Revisori debba esprimere parere, sono messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- la documentazione rilevante, quali ordini del giorno, convocazioni, delibere, verbali, devono essere messi agli atti, archiviati e conservati (in formato cartaceo ed elettronico)
- la Fondazione ha formalmente definito i soggetti preposti alle attività di raccolta ed elaborazione dei dati contabili rilevanti a fini fiscali, garantendo adeguata segregazione dei ruoli tra i soggetti che raccolgono il dato e coloro che elaborano il dato da iscrivere in contabilità.
- il conferimento dell'incarico alla Società di Revisione deve avvenire sulla base di regole formalizzate in conformità a quanto previsto dalla legge e dalle norme regolamentari della Fondazione, e nel rispetto delle regole generali adottate dalla Fondazione nei rapporti con i consulenti e collaboratori;
- la Fondazione disciplina le attività di gestione dei rapporti con la Società di Revisione e il Collegio dei Revisori, con particolare riferimento a: i) modalità per la scelta della Società di Revisione e per il conferimento dell'incarico; ii) la gestione e lo svolgimento degli incontri periodici con la Società di Revisione e con il Collegio dei Revisori; iii) trasmissione al Collegio dei Revisori e alla Società di revisione, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni Consiglio di Indirizzo o sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge;
- i rapporti con la società controllata sono formalizzati in apposito regolamento e ogni operazione con la stessa è adeguatamente formalizzata;
- le comunicazioni aventi carattere di informativa finanziaria (es. bilancio d'esercizio, comunicati, *etc.*) devono essere redatte in base a specifiche procedure interne che determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili. Altresì prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- è attribuita una specifica delega avente ad oggetto la tenuta dei rapporti con la Società di Revisione, nonché la procedura da seguire per trasmettere e comunicare i dati al revisore incaricato di svolgere l'attività di verifica. Il soggetto delegato è tenuto alla redazione di un'apposita informativa per i competenti organi societari, nel caso in cui abbiano a riscontrare eventuali falsità, errori od omissioni, nelle relazioni redatte dai revisori nell'espletamento della loro attività.

## SEZIONE III - REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

### 1. Profili normativi

L'attività di *risk-assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza, per Fondazione Arena di Verona, della categoria di reati-presupposto contemplati nella presente Sezione speciale avente ad oggetto l'art. 24 *bis* d.lgs. n. 231/2001.

### 2. Reati rilevanti per la Fondazione

Alla luce dell'analisi di *risk-assessment* svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, nell'ambito dei reati presupposto di cui all'articolo 24 *bis* d.lgs. n. 231/2001, si considerano rilevanti per la Fondazione i reati di seguito elencati.

#### Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.)

*«Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici».*

L'art. 491 *bis* c.p. è stato introdotto dalla l. n. 547/1993 allo scopo di estendere la tutela della fede pubblica ai falsi che hanno ad oggetto documenti informatici, i quali presentano caratteristiche del tutto particolari e difficilmente riconducibili alle fattispecie in materia di falso, concepite con riferimento a documenti esclusivamente cartacei.

La scelta del legislatore è stata di equiparare il documento informatico agli atti pubblici e alle scritture private, con il duplice obiettivo di non mutare la struttura delle fattispecie in funzione della sola diversità dell'oggetto materiale e di sottoporre a identico trattamento sanzionatorio fatti criminosi che non si differenziano sul piano dell'oggettività giuridica o della natura dell'interesse violato. L'equiparazione prevista all'art. 491 *bis* rileva ai soli fini della applicabilità delle disposizioni sulle falsità in atti di cui al Capo III del Libro II del Codice penale (art. 476 ss.).

#### Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)

*«Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio».*

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico (ossia un computer o un sistema di computer, ma anche un telefono o un sistema di telefonia mobile o fissa) protetto da misure di sicurezza, o vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Non è richiesto che la condotta sia commessa a fini di lucro o di danneggiamento del sistema, ancorché si tratti dell'ipotesi più frequente.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra cui: il verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, o dell'interruzione totale o parziale del suo funzionamento; qualora si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema.

La fattispecie di reato in questione si potrebbe astrattamente configurare, ad esempio, allorché il personale della Fondazione, anche in concorso con soggetti esterni, dovesse accedere abusivamente a sistemi informatici di terzi, al fine di acquisire informazioni riservate.

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)**

*«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.*

*La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-*quater*».*

Il reato si configura qualora un soggetto abusivamente – nell'ottica di procurare a sé o ad altri un profitto, ovvero per danneggiare qualcuno – realizza una delle determinate condotte tipizzate dalla norma al fine di accedere ad un sistema informatico o telematico protetto.

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)**

*«Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329».*

Tale fattispecie di reato comune e perseguibile d'ufficio, sanziona condotte propedeutiche alla commissione di reati informatici, consistenti, fra gli altri, nella abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (es. virus, *spyware*, *malware*) o di dispositivi potenzialmente dannosi per sistemi informatici o telematici, idonei a danneggiare o a condizionare la funzionalità del sistema.

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)**

*«Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

*Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:*

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato».*

Il reato si configura nel caso in cui il soggetto agente intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o impedisca o interrompa le stesse. Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, anche la diffusione, mediante qualsiasi mezzo di informazione, al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di *software* (c.d. *spyware*).

L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. "*denial of service*") può consistere in un rallentamento delle comunicazioni e realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma pure, ad esempio, sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema.

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)**

*«Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater».*

La condotta punita consiste nella detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature (o altri mezzi) atti all'intercettazione fraudolenta di comunicazioni di Sistemi informatici o telematici, o nell'impedimento di esse,

ovvero nella pubblicizzazione di esse.

Il reato è perseguibile a querela dell'offeso, salvo la ricorrenza delle circostanze aggravanti.

#### **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)**

*«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni».*

Il reato punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui, tra i quali, secondo un'interpretazione rigorosa, potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema; il reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste.

#### **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)**

*«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».*

Il reato punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, mentre il danneggiamento costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema; il reato è sempre perseguibile d'ufficio.

#### **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)**

*«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».*

Tale fattispecie di reato può essere integrata mediante una condotta tipica di cui al precedente art. 635 *bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni e programmi (es. virus, *malware*) per distruggere – anche parzialmente –, danneggiare o rendere inservibili, ovvero ostacolare il regolare funzionamento di sistemi informatici o telematici quali elaboratori elettronici.

### **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)**

*«Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».*

Tale fattispecie si sostanzia nelle condotte delittuose tipizzate dal precedente art. 635 *quater* c.p. ma rivolte a sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

### **3. Processi sensibili**

Il processo di *risk-assessment* ha portato all'individuazione del processo della Fondazione (c.d. processo sensibile) nell'ambito dei quali è possibile che sia commesso uno dei reati informatici sopra elencati:

- Gestione dati e sistemi informatici (gestione degli accessi, fisici e logici, e dei profili; gestione degli applicativi e dei sistemi *hardware* e *software*, etc.).

### **4. Misure di prevenzione e controllo**

#### **4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili**

Tutte le attività che concernono il processo sensibile individuato nel paragrafo 3 di questa Sezione presuppongono o danno piena attuazione ai seguenti principi di prevenzione e controllo. Nel dettaglio, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di condotta e di comportamento:

- astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi, ed in particolare non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e bloccarli, qualora si allontanano dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso ovvero di spegnere il computer e tutte le periferiche al termine del turno di lavoro;
- astenersi da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- sottoscrivere lo specifico documento relativo al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- conservare i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi, che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati;
- non installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;

- attuare i comportamenti richiesti dalla Fondazione e specificati nelle procedure interne di gestione ed utilizzo dei sistemi informatici, necessari per proteggere le risorse informatiche aziendali, diretti ad evitare che terzi possano accedervi in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro;
- attenersi, per quanto ivi non citato, a quanto esposto nelle procedure interne relative alla sicurezza e alla gestione del sistema informativo aziendale;
- astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati della Fondazione e dei terzi.

#### **4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche**

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati informatici, con particolare riferimento ai processi sensibili alla commissione dei reati:

- **Gestione dati e sistemi informatici**
  - l'accesso alle informazioni che risiedono sui *server* e sulle banche dati aziendali, ivi inclusi i *client*, è limitato da strumenti di autenticazione;
  - il personale accede al sistema informativo aziendale unicamente attraverso il profilo identificativo assegnato tramite *user ID* e *password* strutturate sulle base di un adeguato livello di complessità;
  - gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione e gli accessi sugli applicativi aziendali sono adeguatamente tracciati;
  - la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (*firewall* e *proxy*);
  - è previsto un processo strutturato di gestione delle modifiche alle applicazioni e *software* di sistema;
  - è fatto assoluto divieto ai dipendenti di utilizzare *software* privi delle necessarie autorizzazioni o licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
  - i *server* e i *laptop* aziendali sono adeguatamente protetti tramite antivirus e il servizio prevede un sistema di antispam al fine di ridurre i rischi di danneggiamento di sistemi informatici *e-mail* o telematici e di garanzia di integrità dei dati;
  - è vietato utilizzare la dotazione informatica messa a disposizione dalla Fondazione per uso personale;
  - è vietato scaricare/installare applicazioni (*file*, programmi, *etc.*) diversi da quelle esplicitamente approvati dalla Fondazione e di cui la stessa detenga regolare licenza d'uso;
  - è vietato accedere a *file*, programmi, *e-mail*, caselle di posta e informazioni di qualsiasi genere memorizzate sulla rete aziendale che non siano strettamente attinenti alla propria attività e per cui non si sia stati abilitati e autorizzati all'utilizzo e alla visualizzazione.

## SEZIONE IV - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO; DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE; DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

### 1. Profili normativi

L'attività di *risk-assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza, per Fondazione Arena di Verona, delle fattispecie di reato contemplate nella presente Sezione speciale avente ad oggetto gli artt. 25 *octies*, 25 *octies.1*, 25 *septiesdecies* e 25 *duodevicies* d.lgs. n. 231/2001.

Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195 ha modificato le fattispecie di reato di cui all'art. 25 *octies*, in quanto ha esteso il novero degli illeciti che possono fungere da presupposto dei reati di cui agli artt. 648, 648 *bis*, 648 *ter* e 648 *ter.1* c.p., oltre che ai delitti colposi, anche alle contravvenzioni se punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

L'art. 25 *octies.1* è stato inserito mediante il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, mentre gli artt. 25 *septiesdecies* e 25 *duodevicies* sono stati inseriti ad opera della l. 9 marzo 2022, n. 22.

Da ultimo, il d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, da l. 9 ottobre 2023, n. 137, ha inserito il reato di cui all'art. 512 *bis* c.p. («Trasferimento fraudolento di valori») all'art. 25 *octies.1* d.lgs. n. 231/2001.

### 2. Reati rilevanti per la Fondazione

Alla luce dell'analisi di *risk-assessment* svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, nell'ambito dei reati presupposto di cui agli artt. 25 *octies*, 25 *octies.1*, 25 *septiesdecies* e 25 *duodevicies* d.lgs. n. 231/2001, si considerano rilevanti per la Fondazione i reati di seguito elencati.

#### Ricettazione (art. 648 c.p.)

*«Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato».*

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od

occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Non è necessario che la sussistenza del reato presupposto sia stata accertata con sentenza di condanna passata in giudicato, bastando che il fatto costitutivo di tale reato non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice precedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (Cass. pen., sez. VI, n. 14800/2020).

Il dolo della ricettazione richiede la coscienza e volontà di ricevere, acquistare o occultare denaro o cose con la generica consapevolezza della loro provenienza illecita o di intromettersi per farle ricevere, acquistare o occultare, sempre con tale consapevolezza; la quale deve essere accertata, contrariamente a quanto è solita fare la giurisprudenza, senza ricorrere a schemi astratti e presuntivi, confondendo la mera consapevolezza con la possibilità della stessa.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono peraltro pronunciate nel senso della configurabilità del dolo eventuale nel reato di ricettazione, quando vi sia una situazione fattuale dal significato inequivoco, che imponga all'agente una scelta consapevole tra l'agire, accettando l'eventualità di commettere una ricettazione, e il non agire; sussiste dunque il dolo eventuale quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa (ad es., per la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni), non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza (Cass. pen., Sez. Un., n. 12433/2009).

Per tale reato è richiesta, altresì, la presenza del dolo specifico da parte di chi agisce, e, cioè, la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa. La fattispecie di reato in questione si potrebbe astrattamente configurare, ad esempio, attraverso l'acquisto di beni di provenienza delittuosa (per es., in quanto provento di furto ovvero prodotti in violazione del titolo di proprietà industriale o del diritto d'autore).

### **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

*«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del reato presupposto, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto oppure da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, ovvero compia in

relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che – consapevoli della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità – compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Non è necessario che il reato presupposto risulti accertato con sentenza passata in giudicato, ma è sufficiente che lo stesso non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il reato di cui all'art. 648 *bis* ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (Cass. pen., sez. II, n. 32112/2020). Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento.

Costituiscono riciclaggio le condotte “dinamiche”, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione.

Integrano il reato anche le operazioni che risultino tracciabili, in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato (Cass. pen., sez. II, n. 37606/2019).

Il dolo richiede la consapevolezza della provenienza illecita dell'oggetto del riciclaggio e la volontà di ostacolarne, con una condotta idonea, l'identificazione della provenienza (Cass. pen., sez. V, n. 25924/2017). Questa volontà serve a distinguere il riciclaggio dalla ricettazione, con la quale ha in comune l'elemento materiale della disponibilità della cosa. Non è necessario, comunque, che la condotta sia finalizzata ad impedire in modo definitivo l'accertamento circa la provenienza delittuosa dell'oggetto del riciclaggio essendo sufficiente, anche a livello oggettivo, che la stessa lo renda difficile (Cass. pen., sez. II, n. 3397/2013).

Il dolo eventuale, nel riciclaggio, si configura come rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza del denaro da reato, desumibile dalle circostanze di fatto dell'azione. Il dolo eventuale, infatti, ricorre quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile, sebbene non certa, l'esistenza dei presupposti della condotta, ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione e, pur di non rinunciare ad essa, accetta che il fatto possa verificarsi, decidendo di agire comunque (Cass. pen. n. 36893/2018).

La prova del dolo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta (Cass. pen., sez. II, n. 27867/2019).

Tale fattispecie potrebbe configurarsi, ad esempio, tramite la redistribuzione di utili illecitamente conseguiti da una società controllata, nella consapevolezza della loro provenienza illecita quale risparmio di spesa derivante dal delitto di frode fiscale.

### **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)**

*«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».*

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 *bis* c.p.

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648 *ter* circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie.

La clausola di sussidiarietà fra le ipotesi di ricettazione, riciclaggio e impiego di utilità di provenienza illecita determina la prevalenza di quest'ultimo delitto quando la condotta sia finalizzata *ab origine* all'impiego dei proventi illeciti e non sia il frutto di una distinta successiva attività successiva alla commissione dei reati di ricettazione e riciclaggio (Cass. pen., sez. II, n. 4800/2009). Se taluno sostituisce denaro di provenienza illecita con altro denaro od altre utilità e, poi, impieghi i proventi derivanti da tale opera di ripulitura in attività economiche o finanziarie, risponde del solo reato di riciclaggio; se, invece, il denaro di provenienza delittuosa viene direttamente impiegato in dette attività economiche o finanziarie ed esso viene, così, ripulito, il soggetto risponde del reato di cui all'art. 648 *ter* (Cass. pen., sez. II, n. 30429/2016).

#### **Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.)**

*«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».*

La norma sanziona la condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto o una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, impiega, sostituisce o trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità

provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma, peraltro, esclude la punibilità di chi destini il denaro, i beni o le altre utilità alla mera utilizzazione o al godimento personale: il trasferimento o la sostituzione penalmente rilevante al cospetto dell'autoriciclaggio sono quindi comportamenti che importano un mutamento della formale titolarità del bene o delle disponibilità (immutato il beneficiario economico ultimo), o che diano altresì luogo a una utilizzazione non più personale, ma riconducibile a una forma di re-immissione del bene o della disponibilità nel circuito legale.

Le condotte non soltanto devono convergere nella direzione di attività economiche, finanziarie e speculative, quindi, di attività oggettivamente delimitate e percepibili, ma devono sussistere anche con modalità di concreto ostacolo quanto all'accertamento della provenienza dei proventi utilizzati per il compimento di quelle stesse attività. È controverso se il reato presupposto dell'autoriciclaggio possa anche consistere in ipotesi estranee al catalogo del d.lgs. n. 231/2001 (per esempio, l'estorsione), tuttavia l'interpretazione affermativa è senza dubbio da ritenersi la più prudentiale (conf. Circolare G.d.F. n. 1/2018; in senso contrario le Linee Guida Confindustria). Anche la giurisprudenza tende a non ravvisare incompatibilità strutturali tra il catalogo aperto e tendenzialmente generale dei reati presupposto dell'autoriciclaggio e la tipicità dei delitti presupposto della responsabilità da reato dell'ente. Tale fattispecie potrebbe ad esempio configurarsi nel reimpiego in attività economiche di risorse derivanti da un reato commesso nell'ambito della Fondazione (per esempio, in seguito a corruzione), sempreché le condotte ulteriori rispetto al reato base siano tali da creare un concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa della provvista (per esempio, tramite artifici contabili).

\*\*\*

### **Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.)**

*«Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.*

*La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».*

Si tratta di una ipotesi speciale del reato di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. avente ad oggetto però non denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, bensì beni culturali.

I beni culturali mobili sono definiti all'art. 2 d.lgs. n. 42/2004, quali cose mobili che, secondo le specificazioni contenute agli artt. 10 e 11, d.lgs. n. 42/2004, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

### **Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.)**

*«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.*

*La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».*

Si tratta di una ipotesi speciale del reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p. avente ad oggetto però non beni o altre utilità, bensì beni culturali provenienti da delitto non colposo.

I beni culturali mobili sono definiti all'art. 2, d.lgs. n. 42/2004, quali cose mobili che, secondo le specificazioni contenute agli artt. 10 e 11 d.lgs. n. 42/2004, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

#### **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.)**

*«Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi».*

Il comma 1 della norma punisce la falsificazione di una scrittura privata avente ad oggetto beni culturali mobili.

Oggetto materiale del reato è una scrittura privata relativa a beni culturali mobili. Viene in rilievo la previsione dell'art. 64 d.lgs. n. 42/2004 che impone a chi eserciti "l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico" l'obbligo "di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime" ovvero, in mancanza, "di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza".

I beni culturali mobili sono definiti all'art. 2 d.lgs. n. 42/2004, quali cose mobili che, secondo le specificazioni contenute agli artt. 10 e 11 d.lgs. n. 42/2004, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

La condotta tipica consiste nel formare, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o nell'alterare, distruggere, sopprimere od occultare, in tutto o in parte, una scrittura privata vera. A differenza dell'abrogata ipotesi di cui all'art. 485, tali condotte integrano di per sé il delitto, senza che sia richiesto che l'agente usi ovvero lasci che altri facciano uso del documento; non è, pertanto, necessario che l'atto privato fuoriesca dalla sfera di disponibilità

dell'autore della contraffazione o dell'alterazione.

È richiesto il dolo specifico del fine di far apparire lecita la provenienza del bene.

### **Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.)**

*«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-*quater*, 518-*quinquies*, 518-*sexies* e 518-*septies*, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165».*

L'articolo introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano il delitto di importazione illecita di beni culturali. L'importazione di beni culturali era espressamente disciplinata fin dalla Convenzione UNESCO sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970 (richiamata dall'art. 87 *bis* d.lgs. n. 42/2004), e, più di recente, considerata sia nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, adottata a Nicosia il 19 maggio 2017 (ratificata dall'Italia con la l. n. 6/2022) che nel Regolamento (UE) n. 2019/880 relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali, ma mancava nell'ordinamento interno una disposizione penale specifica che punisse la condotta di illecita importazione, fattispecie che veniva ricondotta nell'ambito di applicazione ora della normativa sul contrabbando ora dei delitti contro il patrimonio previsti nel codice penale.

La nuova fattispecie si apre con una clausola di esclusione dell'applicazione del delitto nelle ipotesi di concorso dell'autore del fatto nei reati previsti agli 518 *quater*, 518 *quinquies*, 518 *sexies*, 518 *septies*.

Oggetto del reato sono i beni culturali: i) provenienti da delitto; ii) rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dallo Stato in cui il rinvenimento ha luogo; iii) esportati da altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

La condotta tipica è costituita dalla importazione, ovvero sia dall'introduzione nel territorio dello Stato.

### **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.)**

*«È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:*

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento».*

La fattispecie prevista al n. 1 punisce le condotte di alienazione o immissione sul mercato non autorizzate di beni culturali. L'autorizzazione a cui la norma fa ora riferimento è non solo quella che consente di derogare al divieto di alienazione di beni culturali fissato agli artt. 55 e 56 d.lgs. n. 42/2004, ma più ampiamente ogni ipotesi di mancanza di autorizzazione che venga richiesta dalla normativa di settore.

Al n. 2 della disposizione è prevista la fattispecie di omessa denuncia, nel termine di trenta giorni, degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali. La previsione è volta a garantire il controllo sulla

dislocazione dei beni e a consentire l'esercizio, in caso di alienazioni a titolo oneroso, del diritto di prelazione previsto all'art. 60, d.lgs. n. 42/2004.

L'ultima fattispecie, prevista al n. 3 della norma in commento, è integrata dalla consegna di un bene culturale soggetto a prelazione da parte dell'alienante prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla ricezione della denuncia di trasferimento, fissato per l'esercizio del diritto di prelazione. La norma punisce la violazione del co. 4 dell'art. 61, d.lgs. n. 42/2004, che vieta la consegna della cosa in pendenza della condizione sospensiva del contratto di alienazione costituita dal mancato esercizio del diritto di prelazione.

#### **Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.)**

*«Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.*

*Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata».*

La struttura della norma in commento ricalca quella del dell'art. 646 c.p. Comune è il presupposto del possesso; la condotta di appropriazione; il requisito dell'altruità del bene mobile; il dolo specifico del fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Diverso è, invece, il bene giuridico protetto e l'oggetto materiale della condotta, costituito all'art. 646 dal denaro o da una cosa mobile e all'art. 518 *ter* da un bene culturale mobile.

#### **Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.)**

*«Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.*

*La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale».*

La norma punisce la condotta di trasferimento all'estero senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione di: beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali. L'interpretazione della disposizione va compiuta alla luce della articolata normativa extra-penale che disciplina l'esportazione di beni culturali e, in particolare, del disposto dell'art. 65, d.lgs. n. 42/2004 che distingue tra beni per cui vige un divieto assoluto di esportazione, beni la cui esportazione è soggetta ad autorizzazione e beni liberamente esportabili. La licenza di esportazione riguarda, invece, i trasferimenti di beni al di fuori dell'Unione Europea, come regolati anche dal Reg. (CE) n. 116/2008 relativo all'esportazione di beni culturali.

Il secondo comma. della disposizione in commento introduce due ulteriori fattispecie di reato, punite con la stessa pena prevista al primo comma

La prima è integrata dalla condotta di chi omette di far rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, i medesimi beni indicati al primo comma, per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanea. La

seconda è integrata dalla condotta di chi rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

\*\*\*

### **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.)**

*«Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.*

*In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

*Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta».*

La norma contempla tre distinti titoli di reato. La prima parte della fattispecie prevede il fatto di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento o altri strumenti di pagamento diversi dal contante, a prescindere dalla provenienza lecita e illecita degli stessi, da parte del soggetto non titolare. La condotta consiste nelle più diverse forme di concreto uso illegittimo degli strumenti in questione e si consuma indipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo previsto dalla norma che la transazione giunga a buon fine. Il concetto di utilizzo inoltre non presuppone il possesso materiale dello strumento, potendo realizzarsi con l'uso non autorizzato dei codici personali ad essa relativi. L'utilizzazione dello strumento deve inoltre essere indebita, vale a dire realizzato in assenza del consenso del titolare, che circoscrive tuttavia l'efficacia scriminante del consenso ai casi in cui l'impiego dello strumento altrui leda esclusivamente tale interesse patrimoniale, escludendo invece le ipotesi in cui a venire in rilievo sia anche la pubblica fede.

La seconda parte della disposizione colpisce il fatto di chi falsifica o altera strumenti e documenti di pagamento che può essere realizzato da chiunque, quindi, anche dal titolare degli stessi. La condotta di falsificazione consiste nella creazione materiale dello strumento, che viene prodotto imitando quello autentico, mentre quella di alterazione coincide con la modificazione, aggiunta o soppressione di alcune parti del preesistente strumento e documento genuino. Le altre condotte consistono infine nel possesso, da intendersi come detenzione materiale, nella cessione o acquisizione di strumenti o documenti che abbiano provenienza illecita o che siano stati alterati o falsificati. Si tratta di azioni che precedono la condotta di utilizzazione e che si caratterizzano per dare vita ad una indebita disponibilità di strumenti e documenti presi in considerazione dalla norma.

L'oggetto materiale è identificato in qualsiasi documento/strumento di pagamento diverso dal contante che abiliti

al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi. Dato imprescindibile per la configurazione del reato è che i suddetti supporti materiali siano idonei a svolgere funzioni di pagamento o di prelievo, nel senso che occorre che siano stati effettivamente funzionali all'uso. La lettera della legge si presta a ricomprendere, ad esempio, carte di credito, carte di debito, carte prepagate, carte a spendibilità limitata (come le tessere per il pagamento dei pedaggi autostradali o le ricariche telefoniche), *wallet* digitali, applicazioni per pagamenti digitali e/o trasferimento di denaro tramite internet.

**Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.)**

*«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.*

*In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto».*

La norma incriminatrice, applicabile salvo che il fatto costituisca un più grave reato, punisce le condotte produzione, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione, messa a disposizione, ottenimento per sé o per altri di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti e progettati principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o specificamente adattati al medesimo scopo.

**Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 *ter* c.p.)**

*«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. [...]*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età».*

	<b>Fondazione Arena di Verona</b> Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 1
		12/03/2024

Il reato si configura quando la fattispecie di truffa informatica di cui all'art. 640 *ter* c.p. (v. Sezione I, par. 2) è aggravata dal trasferimento di denaro, valore monetario o di valuta virtuale.

### **Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.)**

*«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni».*

Il reato si configura come una fattispecie a forma libera e a consumazione anticipata in quanto il legislatore avrebbe inteso colpire condotte volte al favoreggiamento di reati di favoreggiamento. La condotta incriminata consiste infatti nella attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità, realizzata con modalità non predeterminate e qualificata dalla finalizzazione ad eludere specifiche disposizioni di legge. La previsione normativa non intende formalizzare le modalità attraverso cui può realizzarsi l'attribuzione fittizia, né ricondurre la definizione dei concetti di "titolarità" o "disponibilità" entro schemi tipizzati di carattere civilistico. Essa si presta pertanto a ricomprendere qualsiasi meccanismo di attribuzione apparente, che consenta al soggetto di mantenere un rapporto di signoria col bene, anche al di là delle situazioni del proprietario e del possessore. Il disvalore della fattispecie ruota intorno alla finalità elusiva che consente di differenziare le condotte vietate da altri istituti, come la simulazione, di puro rilievo civilistico.

In relazione alla finalità di eludere le misure di prevenzione patrimoniale, la fattispecie risulta configurabile soltanto ove l'operazione negoziale riguardi soggetti e beni suscettibili di confisca a titolo di misura di prevenzione patrimoniale. La giurisprudenza consolidata non si spinge tuttavia fino a richiedere che la procedura di prevenzione sia già stata intrapresa, ritenendo sufficiente il fatto che l'interessato possa fondatamente presumere l'inizio (Cass. pen. sez. III, n. 23097/2019). La norma non richiede invece che i beni oggetto di attribuzione derivino da proventi illeciti, ma soltanto che siano stati acquistati con risorse del soggetto che vuole schermare il suo investimento patrimoniale. Con riferimento al secondo scopo previsto dalla norma, occorre invece fare riferimento agli artt. 282-301 *bis*, d.P.R., n. 43/1973 («Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale»), che contengono la disciplina specifica in materia di contrabbando. Infine, la norma prevede come ulteriore scopo penalmente rilevante la volontà di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. Secondo parte della dottrina, l'esigenza di mantenere un legame effettivo con i reati scopo postulerebbe che oggetto materiale della condotta possano essere soltanto beni di origine delittuosa (Cass. pen. sez. V n. 36870/2013). A questa tesi se ne contrappone tuttavia un'altra, che, argomentando sulla mancanza di una espressa previsione in merito, ritiene che la norma sia applicabile anche a tutti quei comportamenti, che siano stati realizzati nella ragionevole previsione della possibilità di realizzare le operazioni economiche utili ad effettuare i reati di riciclaggio, ricettazione e reimpiego, a prescindere dalla loro origine illecita.

### **3. Processi sensibili**

Il processo di *risk-assessment* ha portato all'individuazione dei processi della Fondazione (c.d. processi sensibili) nell'ambito dei quali è possibile che sia commesso uno dei reati sopra elencati:

- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la Fondazione sia stazione appaltante;
- Gestione della tesoreria e dei flussi finanziari;
- Gestione di comunicazione commerciale, *marketing, fund raising*, sponsorizzazioni e omaggistica;
- Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- Rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, e nelle valutazioni e stime di bilancio (ad esempio, fondo rischi su crediti, ammortamenti, fatture da emettere, fondo rischi e oneri, *etc.*) e predisposizione del bilancio civilistico, delle relazioni periodiche e di altri documenti contabili;
- Gestione documentazione della Fondazione, archiviazione e conservazione delle scritture contabili e accesso alla documentazione;
- Gestione dei rapporti con la società controllata;
- Gestione dati e sistemi informatici (gestione degli accessi, fisici e logici, e dei profili; gestione degli applicativi e dei sistemi *hardware* e *software, etc.*).

#### **4. Misure di prevenzione e controllo**

##### **4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili**

Tutte le attività che concernono i processi sensibili individuati nel paragrafo 3 di questa Sezione presuppongono o danno piena attuazione ai seguenti principi di prevenzione e controllo. Nel dettaglio, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di condotta e di comportamento:

- i flussi finanziari della Fondazione, sia in entrata sia in uscita sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, sono utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi;
- astenersi da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- conservare i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi, che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati;
- non installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica o introdurre apparecchiature, dispositivi o altri strumenti informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per falsificare

o acquisire indebitamente carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni e servizi;

- attuare i comportamenti richiesti dalla Fondazione e specificati nelle procedure interne di gestione ed utilizzo dei sistemi informatici, necessari per proteggere le risorse informatiche aziendali, diretti ad evitare che terzi possano accedervi in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro;
- attenersi, per quanto ivi non citato, a quanto esposto nelle procedure interne relative alla sicurezza e alla gestione del sistema informativo aziendale;
- favorire la diffusione all'interno della Fondazione di una cultura improntata alla *compliance* e alla prevenzione del rischio informatico e telematico, sensibilizzando tutti sulle tematiche per una valutazione preventiva di rischi;
- sono rispettati i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni annuali e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- qualunque transazione finanziaria presuppone la conoscenza della identità, della sede e della natura giuridica della controparte che esegue o riceve il pagamento;
- non sono corrisposti compensi a collaboratori o consulenti esterni in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Fondazione e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate dalle tariffe professionali di riferimento per la categoria di appartenenza del soggetto incaricato;
- i dati e le informazioni su clienti e fornitori sono completi e aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo;
- è fatto divieto di utilizzo indebito e/o alterazione e manomissione di carte di pagamento o altri mezzi di pagamento diversi dal contante, anche tramite strumenti informatici a ciò preposti;
- sono stabiliti protocolli per la gestione e il monitoraggio del patrimonio dell'Archivio storico della Fondazione Arena di Verona.

#### **4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche**

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di cui alla presente Sezione, con particolare riferimento ai processi sensibili alla commissione dei reati:

- **Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la Fondazione sia stazione appaltante**
- **Gestione di comunicazione commerciale, *marketing*, *fund raising*, sponsorizzazioni e omaggistica**
- **Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;**

- Per il dettaglio delle misure di prevenzione e controllo specifiche si fa espresso rimando a quanto descritto in merito ai processi sensibili di cui al paragrafo “4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche” nella Sezione I del presente Modello.

▪ **Gestione della tesoreria e dei flussi finanziari**

In aggiunta alle misure di prevenzione e controllo specifiche di cui al paragrafo “4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche” nella Sezione I del presente Modello:

- è fatto divieto di emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ai limiti di legge correnti che non rechino l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- in nessun caso sono effettuati pagamenti a favore di conti correnti cifrati;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, sono utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell’Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- in ogni caso, è vietato effettuare pagamenti su conti correnti di banche e/o intermediari finanziari appartenenti od operanti in paesi inseriti nelle *black-list*, o in favore di società *off-shore*.

▪ **Rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d’impresa nelle scritture contabili, e nelle valutazioni e stime di bilancio e predisposizione del bilancio civilistico, delle relazioni periodiche e di altri documenti contabili**

▪ **Gestione documentazione della Fondazione, archiviazione e conservazione delle scritture contabili e accesso alla documentazione**

▪ **Gestione dei rapporti con la società controllata**

In aggiunta alle misure di prevenzione e controllo specifiche di cui al paragrafo “4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche” nella Sezione II del presente Modello:

- monitoraggio dell’evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l’adeguamento alle novità normative in materia contabile e contestuale aggiornamento delle procedure interne;
- rispetto di un iter approvativo di tutte le registrazioni di contabilità generale da parte dei responsabili;
- monitoraggio dei rischi di alterazione delle scritture contabili da parte dei soggetti che partecipano al processo di alimentazione della contabilità generale/gestionale;
- rispetto di un iter approvativo di tutte le registrazioni di contabilità generale da parte dei responsabili; per ogni operazione contabile deve essere consegnata agli atti adeguata documentazione dell’attività svolta in modo da consentire:
  - o l’agevole registrazione contabile;
  - o l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
  - o la ricostruzione accurata dell’operazione.
- riconciliazione tra la contabilità gestionale e la contabilità generale;

- controllo periodico da parte dell'area amministrativa di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie);
  - attività di revisione legale dei conti svolta da parte di una Società di revisione;
  - formale identificazione dei soggetti deputati alla gestione della contabilità generale e alla predisposizione ed approvazione del Bilancio e delle comunicazioni sociali;
  - tracciabilità sul sistema informativo dei singoli passaggi per la registrazione delle scritture contabili e la predisposizione del bilancio e possibilità di identificazione dei singoli profili che inseriscono i dati nel sistema;
  - formalizzazione del calendario di bilancio con chiara indicazione di scadenze, modalità di trasmissione dei dati alla Direzione Amministrazione e contenuto degli stessi;
  - identificazione dei soggetti deputati alla gestione della contabilità generale e alla predisposizione del Bilancio e delle comunicazioni sociali;
  - effettuazione da parte dell'area amministrativa di verifiche formali e di congruità delle informazioni ricevute dalle varie Direzioni/funzioni aziendali, anche mediante confronto con quelle dei periodi precedenti.
- **Gestione dati e sistemi informatici**
- Per il dettaglio delle misure di prevenzione e controllo specifiche si fa espresso rimando a quanto descritto in merito ai processi sensibili di cui al paragrafo “4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche” nella Sezione III del presente Modello.

## SEZIONE V - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

### 1. Profili normativi

L'attività di *risk-assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza, per Fondazione Arena di Verona, delle fattispecie di reato contemplate nella presente Sezione speciale avente ad oggetto gli artt. 24 *ter* e 25 *quater* d.lgs. 231/2001.

I delitti considerati nella presente Sezione hanno natura, per ampia parte, associativa o fortemente collegati a reati associativi, che puniscono perciò anche solo l'accordo di più persone volto alla commissione di un numero e di un tipo indeterminato di delitti.

I reati associativi, essendo per definizione costituiti dall'accordo volto alla commissione di qualunque delitto, estendono il novero dei reati presupposto ad un numero indeterminato di figure criminose e, quindi, qualsiasi attività svolta dalla Fondazione potrebbe comportare la commissione di un delitto – e la conseguente responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 – “tramite” un'associazione per delinquere.

In detto contesto quindi, notevole rilevanza assume il più ampio sistema di prevenzione in essere nella Fondazione. Si è infatti ritenuto che, per la prevenzione di detti reati, oltre a quanto previsto nel presente Modello, possano svolgere un'adeguata funzione preventiva i presidi di *corporate governance* già in essere, nonché i principi formalizzati nel Codice etico, che costituiscono lo strumento più adeguato per reati associativi, per l'impossibilità di inquadrare all'interno di uno specifico sistema di controllo il numero indefinito di comportamenti che potrebbero essere commessi mediante il vincolo associativo o che potrebbero integrare reati non direttamente collegabili alle attività proprie della Fondazione.

### 2. Reati rilevanti per la Fondazione

Alla luce dell'analisi di *risk-assessment* svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, nell'ambito dei reati presupposto di cui agli artt. 24 *ter* e 25 *quater* d.lgs. n. 231/2001, si considerano rilevanti per la Fondazione i reati di seguito elencati.

#### Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

*«Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma».*

Commette il reato chi si associa con tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, anche a prescindere dall'effettiva commissione dei delitti medesimi.

Si tratta di una fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza per la Fondazione, ad esempio, nell'ipotesi in cui vengano selezionati come *partner*, clienti, fornitori o subappaltatori soggetti o imprese appartenenti o collegate ad associazioni criminose, anche internazionali, in cambio di vantaggi apportati dal sodalizio.

### **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)**

*«Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».*

Commette il reato chi partecipa ad una associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Si tratta di una fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza per la Fondazione, ad esempio, nell'ipotesi in cui vengano selezionati come *partner*, clienti, fornitori o subappaltatori soggetti o imprese appartenenti o collegate

ad associazioni di tipo mafioso, in cambio di vantaggi apportati dal sodalizio.

**Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)**

*«Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*

*Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

*Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego».*

In questa sede, delle condotte descritte dalla norma ai fini dell'integrazione del reato, viene considerata – in un'ottica esclusivamente prudenziale – la sola attività di finanziamento (anche indiretto) di fenomeni associativi terroristici, in cambio di vantaggi per la Fondazione.

**Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.)**

*«Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.*

*Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».*

In questa sede, delle condotte descritte dalla norma ai fini dell'integrazione del reato, viene considerata – in un'ottica esclusivamente prudenziale – la sola attività di finanziamento (anche indiretto) di fenomeni associativi terroristici, in cambio di vantaggi per la Fondazione.

**Art. 2 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo**

*«Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato; b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.*

*a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.*

*b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.*

*Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati*

*per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.*

*Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 5. Commette altresì reato chiunque: a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo; b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo; c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:*

*i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;*

*ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo».*

In questa sede, delle condotte descritte dalla norma ai fini dell'integrazione del reato, viene considerata – in un'ottica esclusivamente prudenziale – la sola attività di finanziamento (anche indiretto) di fenomeni associativi terroristici, in cambio di vantaggi per la Fondazione.

### **3. Processi sensibili**

Il processo di *risk-assessment* ha portato all'individuazione dei processi della Fondazione (c.d. processi sensibili) nell'ambito dei quali è possibile che sia commesso uno dei reati sopra elencati:

- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la Fondazione sia stazione appaltante;
- Gestione della tesoreria e dei flussi finanziari;
- Gestione di comunicazione commerciale, *marketing*, *fund raising*, sponsorizzazioni e omaggistica;
- Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- Selezione, assunzione, cessazione, amministrazione, gestione e valutazione del personale, anche tramite soggetti terzi;
- Selezione e gestione dei rapporti con *partner* e/o altri soggetti terzi, anche pubblici, per la realizzazione, anche all'estero, di spettacoli della Fondazione;
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali attivi e passivi, anche tramite soggetti terzi (es. accordi transattivi, contenzioso civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario, *etc.*);
- Rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, e nelle valutazioni e stime di bilancio (ad esempio, fondo rischi su crediti, ammortamenti, fatture da emettere, fondo rischi e oneri, *etc.*) e predisposizione del bilancio civilistico, delle relazioni periodiche e di altri documenti contabili;
- Gestione documentazione della Fondazione, archiviazione e conservazione delle scritture contabili e accesso alla documentazione;
- Gestione dei rapporti con la società controllata.

## 4. Misure di prevenzione e controllo

### 4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili

Tutte le attività che concernono i processi sensibili individuati nel paragrafo 3 di questa Sezione presuppongono o danno piena attuazione ai seguenti principi di prevenzione e controllo. Nel dettaglio, nell'ambito dei processi sensibili relativi alla presente Sezione, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di condotta e di comportamento:

- qualunque transazione finanziaria presuppone la conoscenza della identità, della sede e della natura giuridica della controparte che esegue o riceve il pagamento;
- i dati e le informazioni su clienti e fornitori sono completi e aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo;
- non sono corrisposti compensi a collaboratori o consulenti esterni in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Fondazione e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che selezionano le controparti e coloro che sono tenuti a svolgere i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno (principio di segregazione delle funzioni);
- la Fondazione, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvale soltanto di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea;
- nessun pagamento deve mai essere effettuato in contanti al di fuori di quanto espressamente formalizzato, o a favore di un soggetto diverso dalla terza parte contrattualizzata;
- è vietato intrattenere in particolare rapporti con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura, *etc.*

### 4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di cui alla presente Sezione, con particolare riferimento ai processi sensibili alla commissione dei reati:

- **Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la Fondazione sia stazione appaltante**
- **Gestione della tesoreria e dei flussi finanziari**
- **Gestione di comunicazione commerciale, *marketing*, *fund raising*, sponsorizzazioni e omaggistica**

- **Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza**
- **Selezione, assunzione, cessazione, amministrazione, gestione e valutazione del personale, anche tramite soggetti terzi**
- **Selezione e gestione dei rapporti con *partner* e/o altri soggetti terzi, anche pubblici, per la realizzazione, anche all'estero, di spettacoli della Fondazione**
- **Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali attivi e passivi, anche tramite soggetti terzi**
  - Per il dettaglio delle misure di prevenzione e controllo specifiche si fa espresso rimando a quanto descritto in merito ai processi sensibili di cui al paragrafo “4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche” nella Sezione I del presente Modello.
- **Rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, e nelle valutazioni e stime di bilancio e predisposizione del bilancio civilistico, delle relazioni periodiche e di altri documenti contabili**
- **Gestione documentazione della Fondazione, archiviazione e conservazione delle scritture contabili e accesso alla documentazione**
- **Gestione dei rapporti con la società controllata**
  - Per il dettaglio delle misure di prevenzione e controllo specifiche si fa espresso rimando a quanto descritto in merito ai processi sensibili di cui al paragrafo “4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche” nella Sezione II del presente Modello.

## SEZIONE VI - REATI COLPOSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

### 1. Profili normativi

L'attività di *risk-assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza, per Fondazione Arena di Verona, delle fattispecie di reato contemplate nella presente Sezione speciale avente ad oggetto l'art. 25 *septies* d.lgs. n. 231/2001.

L'introduzione delle fattispecie di omicidio e di lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, all'interno dell'elenco dei reati presupposto per la responsabilità degli enti, impone **sinergia** tra il Modello Organizzativo *ex* **d.lgs. n. 231/2001** e il sistema di organizzazione prevenzionale *ex* **d.lgs. n. 81/2008**.

Il testo dell'art. 25 *septies* d.lgs. n. 231/2001 implica che ogni infortunio o malattia sul lavoro possa potenzialmente trasformarsi in un fatto di reato imputabile all'ente, nel caso in cui si sia verificato per la violazione di una delle norme in materia.

Ai fini dell'individuazione delle attività sensibili per l'adozione del Modello Organizzativo, è quindi necessario distinguere tra **attività a rischio infortunio o malattia professionale** (per le quali si fa riferimento al DVR, ove sono rappresentate tutte le attività dove potenzialmente si possono materializzare eventi lesivi) e **attività a rischio di reato**, per le quali rileva il disposto dell'art. 30 d.lgs. n. 81/2008, che fissa i requisiti del Modello Organizzativo per la prevenzione dei reati-presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi di tale ultima norma, il Modello 231 deve essere adottato ed efficacemente attuato al fine di assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il Modello 231 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle predette attività.

Il Modello deve inoltre prevedere un'articolazione di funzioni – rapportata alla natura e dimensioni dell'organizzazione e alle concrete attività svolte dalla Fondazione – che assicuri le competenze tecniche e i poteri

necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Infine, il Modello 231 deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate; il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, oppure in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Pertanto, la disciplina dell'art. 30 è dunque più dettagliata rispetto a quella del d.lgs. n. 231/2001 e configura un sistema prevenzionale di procedure già esistenti, conosciute dal mondo delle imprese, ispirate a regole organizzative volte alla tutela della sicurezza dei lavoratori.

Il Modello Organizzativo non può peraltro sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge nei confronti dei soggetti individuati dal d.lgs. n. 81/2008 e dalla ulteriore normativa in materia.

Costituisce, invece, un presidio ulteriore, di secondo livello, di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia e adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere dalla Fondazione.

I seguenti presidi di controllo costituiscono parte integrante del Modello e definiscono le modalità di verifica dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Modello oltre che nel Codice di Etico, nonché i relativi processi di controllo (ulteriori rispetto a quelli tipici stabiliti dalla normativa vigente di riferimento, dati per presupposti dal presente Modello).

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- il **Datore di lavoro** ex art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2008;
- i **dirigenti** che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del Datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008);
- i **preposti** che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008);
- il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** ("RSPP") (art. 2, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 81/2008);
- il **Medico Competente** (artt. 38, 39, 40 e 41 d.lgs. n. 81/2008);
- i **Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza** ("RLS") (artt. 47 e 50 d.lgs. n. 81/2008);
- i **lavoratori** (art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008);
- i **progettisti** dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti, i **fabbricanti** e i **fornitori**, gli **installatori** e i **montatori di impianti** (artt. 22, 23 e 24 d.lgs. n. 81/2008);
- i **Datori di lavoro** delle imprese **appaltatrici** e **subappaltatrici**;

- tutti gli altri soggetti destinatari di obblighi in materia di salute e sicurezza (es. Coordinatore per la Sicurezza, Responsabile dei Lavori, *etc.*).

## 2. Reati rilevanti per la Fondazione

Alla luce dell'analisi di *risk-assessment* svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, nell'ambito dei reati presupposto di cui all'art. 25 *septies* d.lgs. n. 231/2001, si considerano rilevanti per la Fondazione i reati di seguito elencati.

### **Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)**

*«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

*Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni 5.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».*

Commette omicidio colposo chi causa la morte di una o più persone con un comportamento negligente, imprudente o imperito, o che costituisce violazione di regole cautelari stabilite da leggi, regolamenti, ordini o discipline; può trattarsi anche di un comportamento omissivo, quando l'autore ha l'obbligo di impedire la morte del soggetto passivo – come nel caso del Datore di lavoro, cui la legge attribuisce una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, in quanto deve tutelarne la vita e l'integrità fisica dagli eventi lesivi che possono verificarsi nello svolgimento dell'attività lavorativa (ad esempio, risponde di omicidio colposo, per la morte del proprio dipendente a seguito di caduta da un'impalcatura, il Datore di lavoro che non ha preventivamente predisposto adeguati dispositivi di protezione contro le cadute).

La fattispecie assume rilevanza ai fini del d.lgs. n. 231/2001 quando la morte deriva dalla violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro e, in primo luogo, del d.lgs. n. 81/2008 («Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro»); tra queste rientrano anche norme non direttamente poste a tutela della salute o della sicurezza sul lavoro, ma ricavabili dal principio generale dell'art. 2087 del codice civile, che obbliga il Datore di lavoro ad adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Non è necessario, peraltro, che vittima dell'infortunio sia un lavoratore o comunque un soggetto appartenente all'organizzazione dell'imprenditore: può trattarsi pure di un estraneo che si trovi nei luoghi di lavoro (come un cliente o un visitatore), se l'evento è legato a una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

### **Lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590 c.p.)**

*«Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione*

*da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [...]*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».*

Commette il delitto di lesioni personali colpose chi causa a una o più persone una malattia con un comportamento negligente, imprudente o imperito, o che costituisce violazione di regole cautelari stabilite da leggi, regolamenti, ordini o discipline; come nell'omicidio colposo, anche tale reato può essere commesso con un comportamento omissivo. Secondo l'opinione della Corte di Cassazione, per malattia deve intendersi una qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali (pertanto, pure un'ecchimosi può considerarsi tale).

Tuttavia, perché l'ente possa essere chiamato a rispondere del reato, non solo la malattia deve essere stata causata dalla violazione di norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ma deve trattarsi di una malattia di una certa gravità, tale da rendere le lesioni «gravi o gravissime».

La definizione di lesioni gravi e gravissime è data dall'art. 583 c.p., ai sensi del quale, la lesione personale è grave:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è, invece, gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

In particolare:

- la malattia che mette in pericolo la vita della persona è quella che, in un qualsiasi momento del suo decorso, ne abbia reso molto probabile e imminente la morte;
- la durata della malattia si estende lungo tutto il tempo necessario per pervenire alla guarigione clinica, ma anche il tempo successivo, se sono necessari ulteriori terapie;
- l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, cioè di svolgere le normali attività della vita (di lavoro o di svago), può anche essere solo relativa, ossia tale da richiedere uno sforzo inconsueto e può comprendere pure la fase di convalescenza della malattia;

- il senso è il complesso di elementi e tessuti anatomici che consentono all'uomo di percepire gli stimoli della realtà esterna (vista, udito, olfatto, *etc.*), mentre l'organo è l'insieme delle parti del corpo che servono ad assicurare una data funzione (masticazione, deambulazione, *etc.*);
- l'indebolimento di un senso o di un organo viene inteso come l'apprezzabile diminuzione delle percezioni sensoriali o della funzione, anche se già debilitate; esso è permanente quando è stabile, benché rimovibile con una protesi o un'operazione chirurgica;
- è insanabile la malattia che, a giudizio della scienza medica, non può guarire o guarisce solo in rari casi – in altre parole, è una malattia destinata a durare tutta la vita; ancora, la malattia deve ritenersi insanabile anche se può essere rimossa con un'operazione chirurgica;
- si ha perdita di un senso o dell'uso di un organo nel caso di annullamento della funzione da essi svolta;
- arto è uno dei quattro segmenti articolabili del corpo che si staccano dal tronco: braccio, avambraccio, mano (superiori); coscia, gamba, piede (inferiori);
- la perdita di un arto consiste nella sua amputazione, l'inservibilità nella soppressione della sua funzione essenziale (prensile per gli arti superiori, deambulatoria per quelli inferiori);
- la perdita della capacità di procreare consiste nell'impotenza (*coeundi* o *generandi*), e, nella donna, anche nell'incapacità al parto (per esempio: deformazione del bacino che renda impossibile l'uscita spontanea del feto);
- la perdita della favella consiste nell'impossibilità per la persona di comunicare con altri a parole;
- la deformazione è la modificazione della simmetria del volto, che produce sfiguramento; lo sfregio è un'alterazione che, senza determinare lo sfiguramento della persona, sia tale da turbarne in modo sensibile e permanente, per le caratteristiche delle lesioni (profondità, ubicazione, lunghezza, *etc.*), l'armonia del volto, con effetto sgradevole, anche se non ripugnante.

Si comprende, pertanto, la facilità con cui le lesioni provocate da un infortunio sul lavoro o causative di una malattia professionale siano qualificabili come gravi o gravissime (può bastare, per esempio, la frattura del perone di una gamba a seguito di una banale caduta).

### 3. Processi sensibili

Il processo di *risk-assessment* ha portato all'individuazione dei processi della Fondazione (c.d. processi sensibili) nell'ambito dei quali è possibile che sia commesso uno dei reati sopra elencati:

- Gestione del Sistema Sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 (gestione adempimenti SSL presso uffici, laboratori, allestimenti scenici, magazzini; gestione adempimenti SSL con riferimento a contratti di appalto d'opera o di somministrazione; gestione dell'operatività nei cantieri temporanei e mobili *ex* Titolo IV; gestione dell'operatività presso le proprie sedi da parte di società terze incaricate di svolgere attività per conto della Fondazione; *etc.*).

## 4. Misure di prevenzione e controllo

### 4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili

Tutte le attività che concernono il processo sensibile individuato nel paragrafo 3 di questa Sezione presuppongono o danno piena attuazione ai seguenti principi di prevenzione e controllo. Nel dettaglio, tutti i Destinatari devono:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal Datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare le regole interne al fine della protezione collettiva e individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare correttamente strumenti, apparecchiature, utensili, mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
- intervenire direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- partecipare agli interventi formativi previsti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

A questi fini è fatto divieto di:

- rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo ovvero effettuare qualsivoglia alterazione della strumentazione aziendale;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

### 4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di cui alla presente Sezione, con particolare riferimento al processo sensibile alla commissione dei reati:

- **Gestione del Sistema Sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008**
  - identificazione e tracciabilità, mediante documenti organizzativi interni e deleghe rilasciate dai soggetti competenti, delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Datore di lavoro, dirigenti, preposti, Medico Competente, RSPP;

- identificazione e valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori ed elaborazione del Documento di valutazione dei rischi, con data certa e firma del Datore di Lavoro, del RSPP e del MC (anche mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione - SPP), e con la consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività;
- verifica che le misure di prevenzione e protezione previste dal Documento di Valutazione dei Rischi, nonché dalle norme vigenti e dalle procedure della Fondazione, siano attuate ed osservate;
- periodico aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in riferimento alle modifiche dei luoghi di lavoro, delle attrezzature, delle sostanze pericolose, oltre che per particolari esigenze sanitarie e/o ambientali;
- con riguardo alla gestione del primo soccorso, identificazione degli addetti alla rianimazione cardiopolmonare, documentandone la formazione effettuata e i relativi aggiornamenti;
- adozione di un adeguato sistema per la gestione delle emergenze;
- nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera), sono richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro;
- l'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, è effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne;
- implementazione di un sistema di verifiche, da parte della Fondazione, in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, che sia tracciato mediante idonee registrazioni. Inoltre, a seguito delle eventuali anomalie rilevate durante tali verifiche, è assicurata l'attuazione delle idonee azioni correttive;
- predisposizione del Protocollo Sanitario a cura del Medico Competente elaborato sulla base della valutazione dei rischi;
- monitoraggio dello stato di salute dei lavoratori in riferimento ai rischi specifici con istituzione e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio;
- esecuzione di sopralluoghi periodici e formalizzazione delle risultanze da parte del Medico Competente, anche congiuntamente al RSPP;
- definizione, implementazione e monitoraggio del programma di formazione, informazione e addestramento in materia di salute e sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nel processo in base ai rischi, ruoli e alle responsabilità;
- garanzia per gli RLS dell'accesso alle informazioni concernenti il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione;
- monitoraggio periodico dell'efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate, al fine di riscontrarne eventuali punti di miglioramento;
- previsione di un sistema di registrazione cronologica degli eventi infortunistici e dei quasi infortuni;

- utilizzo di segnaletica circa il divieto per i lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che esponano a rischi gravi e specifici;
- garanzia della manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale;
- nomina del Medico Competente, con formale accettazione dell'incarico;
- designazione da parte del Datore di Lavoro del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- elezione dei Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) da parte degli aventi diritto.

Inoltre:

- il Datore di lavoro si assicura che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che questi siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che dispongano delle competenze e qualità necessarie, che abbiano poteri, anche di spesa, sufficientemente adeguati all'incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite;
- il Datore di lavoro si assicura che il Medico competente partecipi regolarmente alle riunioni di coordinamento con gli altri referenti in materia di salute e sicurezza e attui i protocolli sanitari e le procedure aziendali relative alla sorveglianza sanitaria;
- il Datore di lavoro programma ed effettua controlli a campione in merito alla fruizione da parte dei lavoratori della formazione interna appositamente predisposta e all'effettiva sottoposizione dei lavoratori ai controlli sanitari di legge;
- con particolare riferimento ai soggetti terzi (fornitori, progettisti, fabbricanti, installatori e manutentori di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzature di lavoro), la Fondazione attua specifici protocolli volti a prevedere che: a) l'ambito di intervento sia chiaramente definito in un contratto scritto recante clausole apposite in merito all'applicazione degli adempimenti relativi alle tematiche di sicurezza anche nei confronti del personale dei terzi, presso i locali aziendali; b) siano definiti gli accessi e le attività sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi legati alla loro presenza e relativa redazione del DUVRI, sottoscritto da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguato in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento; c) alla consegna di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza, sia effettuato il controllo della presenza delle marcature CE, dei libretti di uso e manutenzione, dei certificati di conformità e se richiesto dei requisiti di omologazione, nonché della corrispondenza delle specifiche del prodotto rispetto alle richieste; d) le procedure di verifica dei fornitori tengano conto anche del rispetto da parte degli stessi e dei loro dipendenti delle procedure di sicurezza; e) siano introdotti sistemi di rilevamento presenze di lavoratori presso il sito aziendale e di controllo sulle ore di lavoro effettivamente svolte e dei principi di sicurezza aziendali, come integrati eventualmente dai contratti; f) sia formalizzato e tracciabile il controllo da parte del Datore di lavoro del rispetto dei presidi di controllo sin qui elencati.

Ai fini del controllo in merito all'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 81/2008 e dalla normativa speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è previsto che:

- i soggetti qualificati come Datore di lavoro, Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e Medico competente aggiornino periodicamente l'OdV della Fondazione in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e comunichino senza indugio le carenze, le anomalie e le inadempienze riscontrate;
- il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione effettui incontri periodici con l'OdV della Fondazione al fine di illustrare le più rilevanti modifiche apportate al Documento di Valutazione dei Rischi e alle procedure del sistema di gestione della sicurezza;
- tutti i destinatari della presente Parte Speciale segnalino all'OdV carenze nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine di evitare, al contempo, sovrapposizioni con l'attività di controllo spettante al personale, le funzioni aziendali indicate sono tenute a trasmettere all'OdV le informazioni qui di seguito esposte:

Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge (art. 30, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008):

- con frequenza annuale, la Direzione Amministrazione comunica l'ammontare degli investimenti per la sicurezza, suddiviso per voci (acquisto dei DPI, acquisto di segnaletica di sicurezza, manutenzione di impianti, macchinari e attrezzature di lavoro, *etc.*);
- il RSPP comunica ogni nuova realizzazione o modifica sostanziale dei luoghi di lavoro.

Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi (art. 30, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2008):

- il RSPP comunica ogni eventuale esigenza, non preventivamente programmata, di rielaborare la valutazione dei rischi e il relativo DVR;
- ad ogni aggiornamento, il RSPP comunica le variazioni apportate al DVR;
- il RLS e il RSPP comunicano l'eventuale mancanza dei requisiti del DVR stabiliti dal d.lgs. n. 81/2008 e l'eventuale adeguamento da parte del Datore di lavoro;
- il Datore di lavoro comunica, entro trenta giorni dall'inizio delle attività, ogni apertura di nuova Unità, nonché trasmette il relativo DVR.

Attività di natura organizzativa (art. 30, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 81/2008):

- ad ogni aggiornamento, la Direzione Sicurezza provvede a comunicare le variazioni apportate all'organigramma per la sicurezza;
- il RSPP comunica il verbale della riunione periodica e straordinaria di cui all'art. 35 d.lgs. n. 81/2008;
- la Direzione risorse umane comunica ogni infortunio e ogni incidente senza infortunio;
- per ogni nuovo cantiere, il Datore di lavoro comunica la designazione delle figure previste dal d.lgs. n. 81/2008;

	<b>Fondazione Arena di Verona</b> Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 1
		12/03/2024

- al verificarsi di una situazione di emergenza, il RSPP riferisce circa il funzionamento delle procedure di gestione delle emergenze, eventualmente proponendone la revisione.

Attività di sorveglianza sanitaria (art. 30, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008):

- con frequenza annuale, il Medico competente comunica i protocolli di sorveglianza sanitaria e la comunicazione *ex art.* 25 d.lgs. n. 81/2008;
- alla definizione, il Medico competente comunica l'esito di eventuali ricorsi instaurati dal lavoratore ai sensi dell'art. 41, co. 9, d.lgs. n. 81/2008;
- il Medico competente trasmette la comunicazione di eventuali malattie professionali inoltrata agli enti preposti;
- con frequenza annuale, la Direzione Amministrazione comunica l'ammontare dei costi inerenti alla sorveglianza sanitaria.

Attività di formazione e informazione dei lavoratori (art. 30, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008):

- con frequenza annuale, il RSPP comunica l'indice medio di formazione per la sicurezza;
- con frequenza annuale, la Direzione Amministrazione comunica l'ammontare dei costi relativi alla formazione per la sicurezza.

Attività di vigilanza (art. 30, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 81/2008):

- il Datore di lavoro comunica eventuali verifiche ispettive o sopralluoghi da parte degli enti preposti o della polizia giudiziaria;
- la Direzione risorse umane trasmette copia delle comunicazioni afferenti sanzioni o richiami ai lavoratori.

Documentazione e certificazioni obbligatorie per legge (art. 30, co. 1, lett. g), d.lgs. n. 81/2008):

- con frequenza annuale, il RSPP trasmette lo scadenario per il rispetto delle prescrizioni di legge in materia di salute e sicurezza aggiornato.

Verifiche periodiche (art. 30, co. 1, lett. h), d.lgs. n. 81/2008):

- il Datore di lavoro trasmette eventuali rapporti di audit interni e/o condotti dai certificatori esterni.

## SEZIONE VII - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, RAZZISMO E XENOFOBIA

### 1. Profili normativi

L'attività di *risk-assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza, per Fondazione Arena di Verona, delle fattispecie di reato contemplate nella presente Sezione speciale avente ad oggetto gli artt. 25 *quinquies*, 25 *duodecies* e 25 *terdecies* d.lgs. n. 231/2001.

### 2. Reati rilevanti per la Fondazione

Alla luce dell'analisi di *risk-assessment* svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, nell'ambito dei reati presupposto di cui agli artt. 25 *quinquies*, 25 *duodecies* e 25 *terdecies* d.lgs. n. 231/2001, si considerano rilevanti per la Fondazione i reati di seguito elencati.

#### **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**

*«Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona».*

La fattispecie sanziona la condotta di chi:

- esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà;
- riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o, comunque, al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Si tratta di una fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza per la Fondazione, ad esempio, nell'ipotesi in cui venga impiegato personale ridotto o mantenuto in schiavitù o servitù da parte di fornitori, imprese esterne o subappaltatori.

#### **Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.)**

*«È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:*

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

*Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma 3.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.*

*Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.*

*Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali».*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, sfruttando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni o spettacoli pornografici o produca materiale pornografico ovvero chiunque recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli ne tragga altrimenti profitto.

La fattispecie punisce anche chiunque faccia commercio del materiale pornografico e chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

Inoltre, è punito anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo, secondo e terzo comma, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Infine, tale norma sanziona chiunque assista a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.

Si tratta di una fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza per la Fondazione – in un'ottica esclusivamente prudenziale – nell'ipotesi, ad esempio, in cui vengano messi in scena spettacoli impiegando minori in modalità tali da poter essere definite pornografiche.

### **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

*«È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.*

*Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età*

*La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.*

*Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni».*

La fattispecie sanziona la condotta di chi recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p., ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Si tratta di una fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza per la Fondazione, ad esempio, nell'ipotesi in cui venga impiegato personale nelle condizioni predette da parte di fornitori, imprese esterne o subappaltatori.

#### **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**

*«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni».*

La fattispecie sanziona la condotta di chi, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.

Si tratta di una fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza per la Fondazione, ad esempio, nell'ipotesi in cui venga impiegato personale nelle condizioni predette da parte di fornitori, imprese esterne o subappaltatori.

#### **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)**

*«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

*1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*

*2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

*Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*

*Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

*1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

La fattispecie sanziona la condotta di chi:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle condizioni di seguito elencate:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Si tratta di una fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza per la Fondazione, ad esempio, nell'ipotesi in cui venga impiegato personale nelle condizioni predette da parte di fornitori, imprese esterne o subappaltatori.

#### **Art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter e 5 d.lgs. n. 286/1998**

«[...] 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

*3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*

*3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

*a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*

*b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. [...]*

*5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà».*

Costituiscono delitti presupposto della responsabilità degli enti la promozione, la direzione, l'organizzazione, il finanziamento, il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, il compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. Costituisce delitto presupposto anche il favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità del predetto.

Tale fattispecie potrebbe essere integrata dall'impiego di personale avente le suddette caratteristiche da parte di Fondazione o di suoi fornitori, imprese esterne o appaltatori.

#### **Art. 22, co. 12 bis d.lgs. n. 286/1998**

*«[...] 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

*12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

*a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*

*b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*

*c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. [...]*».

Il reato è costituito dalla condotta del Datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge,

il rinnovo), revocato o annullato, sempre che essi siano in numero maggiore di tre e/o minori in età non lavorativa e/o sottoposti a particolari condizioni di sfruttamento (violenza, minaccia, intimidazione o approfittandone dello stato di bisogno o di necessità).

Tale fattispecie potrebbe essere integrata dall'impiego di personale avente le suddette caratteristiche da parte della Fondazione o di suoi fornitori, imprese esterne o appaltatori.

**Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale».

I commi 1 e 2 dell'art. 604 bis contemplano un esteso catalogo di fattispecie di reato, punite in via sussidiaria rispetto ad altri eventuali più gravi reati. In particolare, al comma 1, lett. a) sono puniti i delitti di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico; nonché i delitti di istigazione e di commissione di atti discriminatori (non violenti) per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La propaganda di idee consiste nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni, mentre l'odio razziale o etnico è integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione. La discriminazione per motivi razziali, infine, è fondata sulla qualità personale del soggetto, e non sui suoi comportamenti (Cass. pen., sez. I, n. 1602/2020, che ha annullato la sentenza di condanna per l'esposizione di un manifesto pubblicitario in relazione al quale non era stato adeguatamente valutato se il suo contenuto fosse fondato sull'odio razziale ovvero sul comportamento omicida posto in essere e sull'irregolarità dell'ingresso in Italia del soggetto che si è reso autore di quei gravi fatti; Cass. pen., Sez. V, n. 32862/2019, che ha ritenuto sussistente il reato con riferimento alle dichiarazioni rese da un esponente politico contro una minoranza etnica, descritta come caratterizzata da dedizione alla commissione di furti e riottosità al lavoro).

Al comma 1, lett. b) sono puniti i delitti di istigazione e provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché di commissione di atti di violenza per i medesimi motivi.

Al comma 2 sono puniti la partecipazione o l'assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che si prefiggono l'incitamento alla discriminazione violenta o non, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e, la promozione o direzione di tali enti.

L'aggravante del negazionismo, prevista al comma 3, si applica quando la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli artt. 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Si tratta di una fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza per la Fondazione – in un'ottica esclusivamente prudenziale – nell'ipotesi, ad esempio, in cui vengano messi in scena spettacoli che propagandino la superiorità razziale o etnica.

### **3. Processi sensibili**

Il processo di *risk-assessment* ha portato all'individuazione dei processi della Fondazione (c.d. processi sensibili) nell'ambito dei quali è possibile che sia commesso uno dei reati sopra elencati:

- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la Fondazione sia stazione appaltante;
- Selezione, assunzione, cessazione, amministrazione, gestione e valutazione del personale, anche tramite soggetti terzi;
- Selezione e gestione dei rapporti con *partner* e/o altri soggetti terzi, anche pubblici, per la realizzazione, anche all'estero, di spettacoli della Fondazione;
- Creazione/messa in scena di opere teatrali e musicali.

## **4. Misure di prevenzione e controllo**

### **4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili**

Tutte le attività che concernono i processi sensibili individuati nel paragrafo 3 di questa Sezione presuppongono o danno piena attuazione ai seguenti principi di prevenzione e controllo.

- garantire una retribuzione dei dipendenti conforme ai contratti collettivi nazionali e territoriali e comunque proporzionata alla qualità e quantità del lavoro;
- assicurare il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- garantire l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- assicurare condizioni di lavoro adeguate, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative non degradanti;

- effettuare tutti gli adempimenti con gli Enti Pubblici competenti previsti da legge per l'assunzione di personale straniero;
- verificare puntualmente la posizione di regolare permesso di soggiorno del neoassunto e/o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo i termini di scadenza indicati dalla legge, previa compiuta identificazione del soggetto assunto.
- con riferimento alle condizioni lavorative dei dipendenti delle società terze di cui si avvale (e.g. cooperative, agenzie di somministrazione del lavoro, appaltatori, subappaltatori, *etc.*), la Fondazione si assicura di intrattenere rapporti commerciali con controparti virtuose che assicurino, nell'espletamento della propria attività, l'assenza dei suddetti indici di sfruttamento;
- è fatto divieto di mettere in scena opere teatrali il cui contenuto possa essere ritenuto pornografico, a maggior ragione se coinvolga minori di anni diciotto, nonché contenuti razzisti e xenofobi.

#### **4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche**

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di cui alla presente Sezione, con particolare riferimento al processo sensibile alla commissione dei reati:

- **Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la Fondazione sia stazione appaltante**
- **Selezione e gestione dei rapporti con *partner* e/o altri soggetti terzi, anche pubblici, per la realizzazione, anche all'estero, di spettacoli della Fondazione**

In aggiunta alle misure di prevenzione e controllo specifiche di cui al paragrafo "4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche" nella Sezione I del presente Modello:

- nel processo di selezione dei fornitori la cui attività prevede prestazioni di manodopera, è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate in merito al rispetto degli elementi richiamati dalla normativa relativa all'intermediazione del lavoro (es. minimi retributivi e condizioni previste dai CCNL applicabili, orari di lavoro, turni e riposi, *etc.*);
  - tra gli elementi di qualificazione dei fornitori di manodopera sono considerati gli esiti degli accertamenti volti a verificare, tra l'altro, l'identità, la sede, la natura giuridica del fornitore, le modalità di pagamento e le garanzie, nonché, a seconda delle tipologie di controparte, l'onorabilità e l'affidabilità della controparte stessa sul mercato;
  - è effettuato il monitoraggio dell'assenza degli indici di sfruttamento in capo ai lavoratori della controparte, implementando all'interno dei contratti con i fornitori di manodopera specifiche clausole inerenti all'interruzione del rapporto contrattuale qualora la Fondazione dovesse ravvisare la presenza di indici di sfruttamento in capo ai lavoratori della controparte.
- **Selezione, assunzione, cessazione, amministrazione, gestione e valutazione del personale, anche tramite soggetti terzi**

- in fase di selezione del candidato, qualora questi sia cittadino extra comunitario, è effettuata la verifica del permesso di soggiorno;
  - sono effettuate attività di verifica e monitoraggio dei permessi di soggiorno dei dipendenti provenienti da paesi extracomunitari, in particolare per quanto riguarda le date di scadenza ed i termini di rinnovo.
- **Creazione/messa in scena di opere teatrali e musicali**
- la Fondazione, nell'ambito della Direzione artistica, implementa un sistema di controllo mediante il quale sia possibile monitorare i progetti degli spettacoli da organizzare, al fine di escludere la commissione di una delle condotte vietate;
  - qualsiasi soggetto operante nell'ambito della Direzione artistica, o anche esterno ad essa, che venga a conoscenza del contenuto potenzialmente pornografico/razzista/xenofobo di uno spettacolo o di parti di esso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
  - laddove venisse accertata la possibilità di commissione di una delle condotte vietate, la Fondazione deve intervenire per impedire la messa in scena dell'opera; tuttavia, agisce in tal senso solamente al fine di impedire le condotte illecite, senza che tale previsione possa in alcun modo giustificare illegittime limitazioni della libertà di espressione.

## SEZIONE VIII - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

### 1. Profili normativi

L'attività di *risk-assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza, per Fondazione Arena di Verona, delle fattispecie di reato contemplate nella presente Sezione speciale avente ad oggetto gli artt. 25 *bis* e 25 *bis.1* d.lgs. 231/2001.

### 2. Reati rilevanti per la Fondazione

Alla luce dell'analisi di *risk-assessment* svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, nell'ambito dei reati presupposto di cui agli artt. 25 *bis* e 25 *bis.1* d.lgs. n. 231/2001, si considerano rilevanti per la Fondazione i reati di seguito elencati.

#### **Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

*«Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

*Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».*

L'orientamento dominante in giurisprudenza intende per contraffazione la riproduzione integrale del marchio in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa e per alterazione la modificazione del segno, ricomprendente anche la imitazione fraudolenta, cioè la riproduzione parziale ma tale da potersi confondere con il marchio originale o con il segno distintivo. Si richiede che ambedue le condotte sfocino nella creazione di una controfigura del marchio autentico, deve cioè sussistere tra i marchi una somiglianza di grado assai elevato, che va dalla identità della pedissequa riproduzione (usurpazione del marchio) alla creazione di un marchio – che pur presenti elementi autonomi – imitante quello originale nel complesso dei suoi elementi essenziali.

L'uso di marchi contraffatti o alterati costituisce una ipotesi residuale che ricomprende tutti i casi di impiego commerciale o industriale di marchi da altri falsificati quando non sussiste il concorso nella falsificazione e non venga integrato l'art. 474. In giurisprudenza, si evidenzia che l'uso del marchio contraffatto, essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e, comunque, se ne distingue; in particolare l'uso non necessariamente si identifica con la cessione al consumatore potendosi realizzare in una fase anteriore alla collocazione sul mercato del prodotto recante il marchio contraffatto.

Tale fattispecie criminosa potrebbe assumere rilevanza per la Fondazione a titolo di concorso, ad esempio,

	<b>Fondazione Arena di Verona</b> Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 1
		12/03/2024

nell'ambito dell'attività appaltata di progettazione e vendita di *merchandising*.

### **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

*«Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.*

*Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103».*

La condotta consiste nella consegna di una cosa mobile diversa da quella convenuta, ovvero una cosa, per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella pattuita. Il profilo oggettivo dell'illecito si sostanzia in una violazione contrattuale e presuppone un *vinculum iuris* liberamente costituitosi tra le parti.

Tale fattispecie criminosa potrebbe assumere rilevanza per la Fondazione a titolo di concorso, ad esempio, nell'ambito dell'attività appaltata di progettazione e vendita di *merchandising*.

### **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

*«Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032».*

La nozione di non genuinità non coincide con quella di pericolosità per la salute pubblica, né d'altra parte s'identifica con lo status naturale del prodotto, atteso che non ogni trattamento degli elementi naturali ne compromette la genuinità, anzi molti alimenti sono il risultato della manipolazione di materie prime con sostanze di diversa natura.

La nozione di genuinità si colora di un significato diverso da quello dell'uso comune del termine, a fianco di una nozione di genuinità in senso naturale vi è, infatti, una nozione formale.

La genuinità naturale indica la condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della sua normale composizione biochimica, o che comunque la modificazione non ne abbia alterato l'essenza. Tale accezione, altresì, detta genuinità materiale o fisico-chimica, assume come parametro lo stato della sostanza in *rerum natura*, riscontrabile laddove non vi sia stata alcuna artificiosa modificazione ad opera dell'uomo. Precisando che l'artificiosa modificazione può attuarsi anche facendo uso dei componenti naturali della sostanza, ma in maniera abnorme. La non genuinità si avrà anche nel caso dell'aggiunta di sostanze estranee, anche di per sé genuine, idonee a modificare i principi nutritivi che caratterizzano un certo prodotto.

A fianco alla nozione di genuinità naturale, è stata concettualizzata la c.d. genuinità formale, con la quale si definisce la corrispondenza della sostanza ai parametri che sono formalizzati in apposita disciplina. Pertanto, debbono considerarsi non genuini sia i prodotti che abbiano subito un'alterazione nella loro essenza e nella composizione mediante la commistione di sostanze estranee o la sottrazione di principi nutritivi rispetto a quelli prescritti. La non genuinità formale si avrà anche nel caso di prodotti che contengono sostanze diverse da quelle che la legge indica per la loro composizione o che contengano sostanze in sé genuine in una percentuale superiore o inferiore rispetto a quella consentita dalla legge.

Con riferimento al concetto di formale può rilevare ogni variazione dai parametri previamente fissati dal legislatore

per qualificare un determinato prodotto alimentare. In giurisprudenza, il criterio di valutazione della genuinità formale è certamente prevalente in presenza di sostanze artificiali.

Tale fattispecie criminosa potrebbe assumere rilevanza per la Fondazione a titolo di concorso, ad esempio, nell'ambito dell'attività appaltata di servizio bar durante gli spettacoli.

### **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

*«Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro».*

La condotta incriminata consiste nel porre in vendita o altrimenti in circolazione opere dell'ingegno in modo da creare una potenziale insidia nel meccanismo di scelta dei consumatori, provocando un'artificiosa equivocità dei segni distintivi circa l'origine la provenienza e la qualità del prodotto. Ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo dell'art. 517 occorre che i marchi (seppur non registrati) ed i segni distintivi (magari preadottati da altro imprenditore) siano imitati in modo da creare confusione sul consumatore di media diligenza.

Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è integrato dalla mera attitudine del marchio "imitato" a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto, non essendo necessaria né la registrazione o il riconoscimento del marchio, né la sua effettiva contraffazione né la concreta induzione in errore dell'acquirente. È sufficiente che i nomi marchi o segni distintivi, portati dai prodotti posti in vendita risultino semplicemente ingannevoli per avere anche pochi tratti di somiglianza con quelli originali, della cui morfologia siano, comunque solo imitativi ancorché non compiutamente riproducibili.

Tale fattispecie criminosa potrebbe assumere rilevanza per la Fondazione a titolo di concorso, ad esempio, nell'ambito dell'attività appaltata di progettazione e vendita di *merchandising*.

### **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)**

*«Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».*

I primi due commi della norma descrivono due distinte fattispecie, punite con la stessa pena; soltanto nel comma 1 è contenuta la clausola di riserva ed è prevista la perseguibilità a querela.

Oggetto di entrambe le condotte sono gli oggetti o gli altri beni realizzati con usurpazione di un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Ai sensi dell'art. 1, d.lgs. n. 30/2005 («Codice della proprietà industriale»),

l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali»; i relativi diritti si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.

Si ha, pertanto, usurpazione del titolo di proprietà industriale, quando il soggetto agente non è titolare di alcun diritto sulla cosa e realizza ugualmente il bene; si ha invece violazione del titolo, quando non sono rispettate le norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale.

La "violazione" del titolo di privativa è integrata non soltanto con la fabbricazione di merci realizzata carpando l'idea originale insita nel titolo, ma, altresì, con l'imitazione dei prodotti protetti dalla privativa, anche utilizzando segni distintivi autentici. Tale violazione può avere ad oggetto opere di disegno industriale, pur se di produzione seriale, che, per il carattere creativo e valore artistico, sono tutelabili ai sensi dell'art. 2, n. 10, l. n. 633/1941 (Cass. pen. sez. III, n. 2402/2018).

L'art. 517 ter, co. 1., considera la condotta di chi fabbrica o adopera industrialmente gli oggetti o gli altri beni realizzati con usurpazione o in violazione del titolo di proprietà industriale. Il co. 2 contempla invece le condotte di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione dei beni di cui al co. 1.

Tale fattispecie criminosa potrebbe assumere rilevanza per la Fondazione a titolo di concorso, ad esempio, nell'ambito dell'attività appaltata di progettazione e vendita di *merchandising*.

### **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)**

*«Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari».*

Occorre fare riferimento alle indicazioni fornite dall'art. 2, Reg. (CE), n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, ai sensi del quale per "denominazione d'origine" si deve intendere il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese; la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata; mentre, per "indicazione geografica" si deve intendere il

	<b>Fondazione Arena di Verona</b> Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 1
		12/03/2024

nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.

Tale fattispecie criminosa potrebbe assumere rilevanza per la Fondazione a titolo di concorso, ad esempio, nell'ambito dell'attività appaltata di servizio bar durante gli spettacoli.

### 3. Processi sensibili

Il processo di *risk-assessment* ha portato all'individuazione dei processi della Fondazione (c.d. processi sensibili) nell'ambito dei quali è possibile che sia commesso uno dei reati sopra elencati:

- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la Fondazione sia stazione appaltante.

### 4. Misure di prevenzione e controllo

#### 4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili

Tutte le attività che concernono i processi sensibili individuati nel paragrafo 3 di questa Sezione presuppongono o danno piena attuazione ai seguenti principi di prevenzione e controllo. È fatto divieto di:

- utilizzare, anche in via meramente occasionale, la Fondazione o i suoi uffici/articolazioni organizzative allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente paragrafo;
- mettere in circolazione beni anche solo potenzialmente privi dei requisiti di legge posti, in particolare, a tutela della proprietà industriale o intellettuale, dell'industria o del commercio;
- concorrere nella contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero fare uso di marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- concorrere nella contraffazione o alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero fare uso di brevetti, disegni o modelli contraffatti, alterati o nell'assenza di una preventiva analisi di anteriorità;
- mettere comunque in circolazione prodotti con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- mettere comunque in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- consegnare beni diversi da quelli dichiarati o pattuiti.

#### 4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di cui alla presente Sezione, con particolare riferimento ai processi sensibili alla commissione dei reati:

	<b>Fondazione Arena di Verona</b> Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 1
		12/03/2024

- **Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la Fondazione sia stazione appaltante**

In aggiunta alle misure di prevenzione e controllo specifiche di cui al paragrafo “4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche” nella Sezione I del presente Modello:

- previsione di opportune clausole contrattuali che: I) vietino alla controparte/licenziatario in esecuzione del contratto stipulato con la Fondazione, di contraffare brevetti, modelli e disegni e/o commercializzare prodotti, apponendo i marchi di proprietà della Fondazione, contraffatti e/o di provenienza illecita; II) prevedano una manleva per la Fondazione da qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi in ordine allo sfruttamento e alla eventuale lesione dei diritti di brevetto per invenzioni industriali o modelli utilizzati dalla controparte/licenziataria.

## SEZIONE IX - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

### 1. Profili normativi

L'attività di *risk-assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza, per Fondazione Arena di Verona, delle fattispecie di reato contemplate nella presente Sezione speciale avente ad oggetto l'art. 25 *novies* d.lgs. n. 231/2001.

### 2. Reati rilevanti per la Fondazione

Alla luce dell'analisi di *risk-assessment* svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, nell'ambito dei reati presupposto di cui all'art. 25 *novies* d.lgs. n. 231/2001, si considerano rilevanti per la Fondazione i reati di seguito elencati.

#### **Art. 171, co. 1, lett. a-bis) e 3, l. n. 633/1941**

*«Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: [...]*

*a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*

*[...]*

*Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.*

*La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516, se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore».*

Commette il primo delitto in esame chiunque, senza averne il diritto sulla base della normativa civilistica, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere.

Il secondo delitto in oggetto consiste nell'abusivo utilizzo dell'opera dell'ingegno altrui (mediante riproduzione, trascrizione, diffusione in qualsiasi forma, commercializzazione, immissione in reti telematiche, rappresentazione o esecuzione in pubblico, elaborazioni creative, quali le traduzioni, i compendi, *etc.*) aggravato dalla lesione dei diritti morali dell'autore. Alla condotta – di per sé già abusiva – deve cioè aggiungersi anche la violazione del divieto di pubblicazione imposto dall'autore, o l'usurpazione della paternità dell'opera (c.d. plagio), ovvero la sua deformazione, mutilazione, o altra modificazione che offenda l'onore o la reputazione dell'autore.

Entrambe le incriminazioni si applicano in via residuale, quando non risulti presente il dolo specifico del fine di trarre un profitto od un lucro, che deve invece caratterizzare le condotte, in parte identiche, più severamente sanzionate dagli artt. 171 *bis* e 171 *ter*.

#### **Art. 171 *bis* l. 633/1941**

*«Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SLAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

*Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SLAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità».*

Il primo comma della norma, con riferimento ai programmi per elaboratore, punisce le condotte di abusiva duplicazione, nonché di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale (quindi anche per uso limitato all'ambito della propria impresa), concessione in locazione, quando hanno per oggetto programmi contenuti in supporti privi del contrassegno della Società italiana degli autori e editori (SIAE). Costituiscono inoltre reato l'approntamento, la detenzione o il traffico di qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione da utilizzi abusivi dei programmi.

Il secondo comma, con riferimento alla tutela dei diritti dell'autore di una banca di dati, punisce la riproduzione – permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma – su supporti non contrassegnati dalla SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico non autorizzate dal titolare del diritto d'autore. Sono altresì sanzionate le condotte di estrazione e di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati, in violazione del divieto imposto dal costituente della medesima. Per “estrazione” deve intendersi il trasferimento di dati permanente o temporaneo su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma e per “reimpiego” qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico dei dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

Tutte le predette condotte devono essere caratterizzate dal dolo specifico del fine di trarne profitto, vale a dire di conseguire un vantaggio, che può consistere anche solo in un risparmio di spesa.

#### **Art. 171 ter l. n. 633/1941**

*«È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:*

*a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*

- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SLAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;*
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*
- b) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;*
- h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.*
- È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:*
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*
- a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*

*c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

*La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

*La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*

*a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*

*b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;*

*c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

*Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».*

La norma elenca una nutrita casistica di condotte illecite – se commesse per uso non personale e col fine di lucro – aventi ad oggetto: opere destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio; supporti di qualunque tipo contenenti opere musicali, cinematografiche, audiovisive, loro fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, multimediali. Sono infatti punite: le condotte di abusiva (integrale o parziale) duplicazione, riproduzione, diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento; le condotte, poste in essere da chi non ha partecipato all'abusiva duplicazione o riproduzione, di introduzione in Italia, detenzione per la vendita o distribuzione, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico o trasmissione televisiva o radiofonica, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive; le medesime condotte elencate al punto che precede (salvo l'introduzione in Italia e il far ascoltare in pubblico) riferite a supporti di qualunque tipo, anche se non frutto di abusiva duplicazione o riproduzione, privi del prescritto contrassegno SIAE o con contrassegno falso.

Sono altresì sanzionate le condotte abusive concernenti, in sintesi: la diffusione di servizi ricevuti con decodificatori di trasmissioni criptate; i traffici di dispositivi che consentano l'accesso abusivo a detti servizi o di prodotti diretti ad eludere le misure tecnologiche di contrasto agli utilizzi abusivi delle opere protette; la rimozione o l'alterazione delle informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti, ovvero l'importazione o la messa in circolazione di opere dalle quali siano state rimosse od alterate le predette informazioni.

### **3. Processi sensibili**

Il processo di *risk-assessment* ha portato all'individuazione dei processi della Fondazione (c.d. processi sensibili) nell'ambito dei quali è possibile che sia commesso uno dei reati sopra elencati:

- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la Fondazione sia stazione appaltante;
- Selezione e gestione dei rapporti con *partner* e/o altri soggetti terzi, anche pubblici, per la realizzazione, anche all'estero, di spettacoli della Fondazione;
- Gestione di comunicazione commerciale, *marketing*, *fund raising*, sponsorizzazioni e omaggistica;
- Cessione a soggetti terzi dei diritti d'autore a scopo commerciale;

	<b>Fondazione Arena di Verona</b> Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 1
		12/03/2024

- Creazione/messa in scena di opere teatrali e musicali.

#### 4. Misure di prevenzione e controllo

##### 4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili

Tutte le attività che concernono i processi sensibili individuati nel paragrafo 3 di questa Sezione presuppongono o danno piena attuazione ai seguenti principi di prevenzione e controllo. Ai fini della prevenzione dei delitti in materia di diritto d'autore, è richiesto di:

- rispettare le prescrizioni dettate dalla normativa in materia di tutela del diritto morale e patrimoniale d'autore, con specifico riferimento a utilizzo, conservazione e distribuzione di testi, musiche, disegni, immagini, fotografie, protetti dal diritto d'autore. In particolare, devono essere rispettate le disposizioni di legge applicabili con riferimento all'acquisizione, conservazione, utilizzo, riproduzione, duplicazione, elaborazione, diffusione e distribuzione (anche attraverso reti telematiche) delle opere o di loro parti;
- rispettare le previsioni di legge a tutela della paternità delle opere, nonché le limitazioni previste al diritto di duplicazione di programmi per elaboratore e di riproduzione, trasferimento, distribuzione e/o comunicazione del contenuto di banche dati;
- rispettare i meccanismi autorizzativi per l'utilizzo, la riproduzione, l'elaborazione, la duplicazione e la distribuzione di opere o di parti delle stesse;
- adottare strumenti di protezione (quali, ad esempio, diritti di accesso) relativi alla conservazione e all'archiviazione di opere, assicurandone l'inventariazione;
- segnalare all'ufficio competente e alla propria Direzione il furto, il danneggiamento o lo smarrimento di tali strumenti; inoltre, qualora si verifici un furto o si smarrisca un'apparecchiatura informatica di qualsiasi tipo, l'interessato, o chi ne ha avuto consegna, dovrà far pervenire alla Fondazione l'originale della denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- evitare di introdurre e/o conservare (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti della Fondazione), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso;
- evitare di trasferire all'esterno della Fondazione e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Fondazione stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio responsabile;
- acquistare, realizzare, mettere in rete unicamente contenuti (fotografie, sequenze video, commenti, recensioni, articoli e altri contenuti scritti, *files* di musica di qualsiasi formato) con licenza d'uso o comunque in regola con la normativa in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
- verificare (ad opera di uno o più responsabili a ciò espressamente delegati) preventivamente, ove possibile, o mediante specifica attività di controllo anche periodica, con il massimo rigore e tempestività, che i contenuti in rete siano conformi alle normative vigenti in materia di diritto d'autore e diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno protette;

- verificare che per tutti i contenuti di cui sopra che vengano immessi in rete ad opera di terzi o acquistati dalla Fondazione e immessi in rete, vi sia espressa assunzione di responsabilità da parte dei terzi medesimi in ordine al rispetto delle norme in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno;
- parimenti, verificare che l'immissione in rete di tutti i già menzionati contenuti da parte degli utenti avvenga previa identificazione (registrazione e autenticazione) degli utenti medesimi ed espressa assunzione di responsabilità da parte di questi ultimi in ordine all'immissione in rete di contenuti protetti dalle norme in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
- in ogni caso dovrà essere garantita la tracciabilità di tutte le operazioni di *upload*, inserimento di contenuti in *blog, forum, community, etc.* e la rimozione immediata di quelli non in regola con le norme in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al loro utilizzo.

#### **4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche**

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di cui alla presente Sezione, con particolare riferimento al processo sensibile alla commissione dei reati:

- **Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la Fondazione sia stazione appaltante**

In aggiunta alle misure di prevenzione e controllo specifiche di cui al paragrafo "4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche" nella Sezione I del presente Modello:

- sono formalizzate modalità di selezione e gestione dei rapporti con i fornitori di opere protette, strumentali alla realizzazione e messa in scena delle opere teatrali o musicali della Fondazione;
  - sono formalizzate modalità operative per il monitoraggio della sussistenza e/o persistenza nel tempo dei diritti d'autore, d'immagine e connessi di terzi, nonché di calcolo e rendicontazione di eventuali *royalties*;
  - sono formalizzate modalità di ricezione e di trattamento delle contestazioni ricevute da terzi;
  - sono previsti flussi informativi all'OdV nel caso di ricezione di contestazioni da parte di terzi;
  - sono formalizzate apposite clausole contrattuali che: I) obbligano l'artista a cedere alla Fondazione tutti i più ampi diritti (es. immagine, riproduzione, telediffusione, *etc.*) spettanti all'autore dell'opera (es. regia, scenografo, coreografo, bozzettista, *etc.*); II) prevedano una manleva per la Fondazione da qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi in ordine allo sfruttamento e alla eventuale lesione dei diritti di autore.
- **Selezione e gestione dei rapporti con *partner* e/o altri soggetti terzi, anche pubblici, per la realizzazione, anche all'estero, di spettacoli della Fondazione**

In aggiunta alle misure di prevenzione e controllo specifiche di cui al paragrafo "4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche" nella Sezione I del presente Modello:

- sono formalizzate modalità operative di verifica, prima della sottoscrizione del contratto con altri enti (Fondazioni, Teatri, *etc.*), del possesso della titolarità dei diritti d'autore, d'immagine e connessi.

▪ **Gestione di comunicazione commerciale, *marketing*, *fund raising*, sponsorizzazioni e omaggistica**

In aggiunta alle misure di prevenzione e controllo specifiche di cui al paragrafo “4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche” nella Sezione I del presente Modello:

- sono formalizzate le modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito alla correttezza delle informazioni riportate e alla titolarità dei diritti di immagine e/o d'autore;
- sono formalizzate le modalità per assicurare che il materiale promozionale/comunicati stampa realizzati non contengano immagini protette da diritto di autore e/o eventualmente la richiesta della preventiva autorizzazione alla loro pubblicazione;
- sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità per l'approvazione e diffusione degli strumenti promozionali, nonché per la gestione ed aggiornamento dei contenuti esterni (es. pubblicati sul sito della Fondazione, comunicati stampa);
- nell'ambito delle attività connesse al merchandising, deve essere prevista fra l'altro: I) la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, incluse le responsabilità del licenziatario; II) la definizione delle modalità operative e di controllo (es. verifica che il licenziatario rispetti gli standard qualitativi del progetto e/o che le iniziative promozionali proposte dal licenziatario siano in linea con le strategie di comunicazione della Fondazione; autorizzazione alla vendita delle registrazioni delle sole opere per le quali si è acquistata la titolarità dei diritti d'autore); III) l'approvazione del progetto di merchandising/progetto editoriale relativo all'utilizzo del marchio della Fondazione, e la corrispondenza del progetto con quanto previsto dagli accordi contrattuali; IV) la verifica interna della titolarità dei diritti d'autore prima di rilasciare l'autorizzazione del progetto editoriale; V) la modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

▪ **Cessione a soggetti terzi dei diritti d'autore a scopo commerciale**

In aggiunta alle misure di prevenzione e controllo specifiche di cui al paragrafo “4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche” nella Sezione I del presente Modello:

- sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità per l'effettuazione dei controlli, prima della sottoscrizione del contratto di vendita, sia per la verifica della titolarità del diritto d'autore, d'immagine e connessi da cedere sia per l'eventuale identificazione e calcolo delle *royalties* da riconoscere a terzi in conformità a quanto previsto nel contratto di acquisto.

▪ **Creazione/messa in scena di opere teatrali e musicali**

- implementazione di un sistema di monitoraggio dei termini di decadenza dall'uso dei diritti acquisiti dalla Fondazione;
- implementazione di un sistema di monitoraggio sul corretto uso dei diritti acquisiti dai terzi;
- divieto di utilizzo di opere protetti dal diritto d'autore, se non previa acquisizione dei relativi diritti.



**Fondazione Arena di Verona**  
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
- Parte Speciale -

Ed. 1 Rev. 1

12/03/2024

## SEZIONE X - REATI AMBIENTALI

### 1. Profili normativi

L'attività di *risk-assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza, per Fondazione Arena di Verona, delle fattispecie di reato contemplate nella presente Sezione speciale avente ad oggetto l'art. 25 *undecies* d.lgs. n. 231/2001.

### 2. Reati rilevanti per la Fondazione

Alla luce dell'analisi di *risk-assessment* svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, nell'ambito dei reati presupposto di cui all'art. 25 *undecies* d.lgs. n. 231/2001, si considerano rilevanti per la Fondazione i reati di seguito elencati.

#### **Inquinamento ambientale (art 452 *bis* c.p.)**

*«È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi».*

La fattispecie sanziona chiunque abusivamente cagiona una compromissione (v. Cass. pen., sent. n. 46170/2016, per cui si tratta di uno squilibrio funzionale suscettibile di incidere sui normali processi naturali correlati alla specificità di matrice ambientale o dell'ecosistema) o un deterioramento (v. Cass. pen., sent. n. 46170/2016, per cui si tratta di uno squilibrio strutturale implicante un decadimento di stato o di qualità dell'ambiente o dell'ecosistema). In breve, la norma punisce un peggioramento, anche non irreversibile, significativo e misurabile: a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il delitto è posto a tutela dell'ambiente in quanto tale e postula l'accertamento di un concreto pregiudizio (v. Cass. pen., sent. n. 50018/2018).

Il reato è a forma libera e di danno ed è integrato da qualsiasi condotta che cagioni una compromissione o un deterioramento dell'ambiente, purché significativi e misurabili. I due aggettivi tentano di precisare la tipicità del fatto, richiamando la dimensione del danno e la possibilità di una sua quantificazione.

La condotta di inquinamento deve essere tenuta abusivamente, condizione che ricorre sia quando l'attività viene svolta senza titolo – comprese le ipotesi in cui l'attività si svolga in costanza di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime – sia in tutti i casi in cui la condotta si ponga in violazione delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo (v. Cass. pen., sent. n. 46170/2016, che aveva rilevato un'attività di dragaggio al porto di La Spezia eseguita in

violazione delle prescrizioni del progetto di bonifica, concernenti in particolare il contenimento dell'intorbidimento e l'inquinamento delle acque) o in contrasto con le disposizioni di legge, procedurali o sostanziali, che regolano la materia o altre non strettamente pertinenti anche se correlate al settore ambientale (ad es., in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o paesaggistica).

Si discute se la connotazione possa riguardare anche i principi generali della materia ambientale *ex artt. 3 bis ss. TUA* (prevenzione, precauzione, sviluppo sostenibile: es. ricorso alle *Best Available Techniques – BAT* sull'abbattimento delle emissioni a livelli ancora più cautelativi di quelli imposti dalla legge), non autonomamente coniugati in specifici precetti muniti di autonome sanzioni amministrative o penali e, quindi, formalmente lecite (preferibile la soluzione che individua una destinarietà pubblica dei principi in questione, per es. nell'adozione degli atti normativi).

### **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.)**

*«Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo».*

La norma estende la punibilità dei fatti di cui agli artt. 452 *quater* e 452 *quinquies* c.p. anche a titolo di colpa.

### **Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.)**

*«Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*

*Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale».*

La norma introduce circostanze aggravanti alle fattispecie di associazione a delinquere, ove l'associazione sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal nuovo Titolo VI-bis del Libro secondo del codice penale ovvero, nel caso dell'associazione mafiosa, sia diretta all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Tale scelta legislativa è all'evidenza ispirata, in chiave di politica criminale, alla volontà di contrastare il fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale.

### **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, co. 1, lett. a) e b), 3, 4 e 5 d.lgs. n. 152/2006)**

*«1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. [...]

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. [...]

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). [...]

Ai sensi del comma 1, il legislatore punisce l'esercizio di attività fuori dal preventivo controllo della pubblica amministrazione, quand'anche in concreto le varie attività vengano svolte nel rispetto dell'ambiente.

Per le definizioni di raccolta, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione si rinvia al TUA, mentre per la nozione di trasporto, non definita dalla legislazione ambientale, si intende la movimentazione, attraverso qualsiasi mezzo, del rifiuto da un luogo all'altro, con l'eccezione degli spostamenti effettuati all'interno di aree private.

Ai sensi del comma 3, per «realizzazione» si intende l'allestimento dell'area utilizzata come sito di discarica, la quale presuppone una situazione di fatto o lavori (es. sbancamenti, livellamenti o strade di accesso) che rendano il sito utilizzabile ai fini di deposito. Il reato si consuma al momento in cui i lavori possono dirsi conclusi. Nel TUA non esiste una definizione di discarica, la quale tuttavia si rinviene nel d.lgs. n. 36/2003, secondo cui è discarica «ogni area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno [...]». Su quest'ultimo termine, è bene tenere presente come esso venga interpretato dalla giurisprudenza come mero indizio, il quale deve essere accompagnato da ulteriori requisiti, sia nel caso di superamento, sia in quello di mancato superamento, quando, ad es., appaia sin dall'inizio che i rifiuti, anche se depositati per un tempo assai inferiore, siano destinati ad abbandono o depositati con modalità (es. ammassati alla rinfusa) che facciano escludere il deposito temporaneo.

In sintesi, ciò che rileva è l'accumulo di rifiuti che per loro caratteristiche (natura, quantità, eterogeneità, dislocazione sul terreno, ecc.) non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e che comportino il tendenziale degrado dell'area sulla quale insistono. Per la giurisprudenza, è abusiva anche la discarica autorizzata, se una parte di essa venga clandestinamente adibita a deposito di rifiuti diversi da quelli autorizzati, oppure qualora l'ammasso avvenga su area diversa da quella autorizzata, costituendo la localizzazione una delle caratteristiche da valutarsi in sede di autorizzazione.

Ai sensi del comma 4, La fattispecie viene comunemente ritenuta una circostanza attenuante, giustificata dal fatto che l'attività di gestione dei rifiuti è stata comunque sottoposta al potenziale controllo della pubblica amministrazione, quand'anche non ne siano state rispettate le prescrizioni o non siano stati pienamente rispettati i requisiti e le condizioni richiesti per iscrizioni o comunicazioni. La giurisprudenza ritiene applicabile l'attenuante in questione soltanto qualora la violazione tocchi aspetti meramente modali dell'attività (ad es., qualora il titolare dell'attività di trasporto rifiuti impieghi mezzi tecnicamente diversi da quelli indicati), mentre, laddove l'autorizzazione sia violata in modo significativo e sostanziale rispetto all'interesse ambientale protetto (ad es., rifiuti di natura diversa rispetto a quelli che si potevano smaltire), residuerà l'applicazione delle fattispecie di cui ai primi tre commi.

In relazione al comma 5, La disciplina della miscelazione di rifiuti è contenuta all'interno dell'art 187 TUA, ai sensi del quale è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. È comunque consentita la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, purché questa sia stata autorizzata alle condizioni richieste. Chiunque viola il divieto di miscelazione è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile.

#### **Bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. n. 152/2006)**

*«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

*2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

*3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.*

*4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».*

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito di apposito procedimento amministrativo; inoltre, la fattispecie incrimina chi, autore del potenziale inquinamento o scopritore di inquinamento pregresso commesso da altri, ometta di darne comunicazione alle autorità preposte. Difatti, ai sensi dell'art. 242 TUA, in presenza di un potenziale evento di contaminazione, il responsabile

dell'inquinamento, o colui che individui contaminazioni passibili di aggravamento (es. il proprietario subentrante del sito), entro ventiquattro ore deve attuare le necessarie misure di prevenzione e darne comunicazione alle autorità.

In tema di omessa bonifica, il reato non è configurabile in assenza di un progetto definitivamente approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento ex artt. 242 ss. TUA. D'altro canto, l'avvenuta bonifica esclude la punibilità sia del fatto del superamento della concentrazione soglia di rischio, sia del reato pregresso fonte dell'inquinamento (es. stoccaggio abusivo).

L'esecuzione della bonifica consente al responsabile dell'inquinamento (o del suo aggravamento) di guadagnare l'impunità: dunque, mentre il reato si consuma con l'omessa bonifica nei tempi e nei modi stabiliti nel relativo progetto, la tempestiva realizzazione esclude la punibilità per tutti i soggetti autori della contaminazione, ente compreso.

#### **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, co. 4, secondo periodo, d.lgs. n. 152/2006)**

*«[...] 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. [...]».*

La norma punisce a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Tale reato si integra qualora colui che predispose un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a colui che fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

La differenza rispetto al successivo art. 260 *bis* consiste nel fatto che l'art. 258 fa riferimento ai soggetti che non hanno aderito al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Tale condotta si concretizza qualora l'ente collettivo fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

Il D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, Decreto Semplificazioni, ha disposto la soppressione del sistema di controllo SISTRI. In attesa della piena entrata in operatività del nuovo "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" (R.E.N.T.Ri.) è stata disposta l'applicabilità ultrattiva dell'art. 258 d.lgs. n. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 205/2010 (i.e.: MUD, Registro di carico scarico e formulari di trasporto anche in formato digitale).

#### **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. n. 152/2006)**

*«1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma*

3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto».

Per traffico illecito di rifiuti la norma intende la spedizione di rifiuti, ai fini di smaltimento o di recupero, fuori dallo Stato di appartenenza dell'impresa produttrice verso un altro Stato, in violazione delle regole scaturite dal Regolamento CE 1° febbraio 1993, n. 259, oggi sostituito dal regolamento CE 14 giugno 2006, n. 1013.

Due le condotte incriminate: spedizione transfrontaliera costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento e spedizione transfrontaliera di rifiuti elencati nell'allegato II (ovvero destinati al recupero) del Regolamento, in violazione di alcune disposizioni ivi indicate.

### **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.)**

«Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».

La disposizione incrimina le forme più gravi di gestione abusiva dei rifiuti, realizzate in forma continuativa e organizzata, aventi ad oggetto ingenti quantitativi di rifiuti (al fine di reprimere le cosiddette ecomafie).

Benché non si tratti di reato associativo, il requisito dell'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate presuppone la creazione di una struttura di tipo imprenditoriale, quand'anche rudimentale, dando vita, nella realtà criminologica, a un reato plurisoggettivo.

Nella pratica, non sempre è semplice distinguere tra concorso nei reati in materia di rifiuti (concernenti, cioè, le singole operazioni di trasporto, abbandono, *etc.*) e il reato di cui all'art. 452 *quaterdecies*, co. 2, c.p., il quale presuppone comunque la consapevolezza di apportare un contributo che arricchisca la stabilità e continuità dell'attività organizzata, con ingiusto profitto.

### **3. Processi sensibili**

Il processo di *risk-assessment* ha portato all'individuazione del processo della Fondazione (c.d. processi sensibili) nell'ambito dei quali è possibile che sia commesso uno dei reati sopra elencati:

	<b>Fondazione Arena di Verona</b> Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 1
		12/03/2024

- Gestione degli aspetti ambientali (gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e di ogni altro rifiuto, *etc.*).

#### 4. Misure di prevenzione e controllo

##### 4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili

Tutte le attività che concernono il processo sensibile individuato nel paragrafo 3 di questa Sezione presuppongono o danno piena attuazione ai seguenti principi di prevenzione e controllo. Nel dettaglio, è fatto divieto di:

- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- conferire l'attività di gestione dei rifiuti a soggetti non dotati di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- effettuare o predisporre attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti;
- effettuare scarichi di acque reflue senza autorizzazione, o ad autorizzazione scaduta o senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione;
- effettuare scarichi nel suolo o nel sottosuolo nei casi vietati dalla legge;
- instaurare rapporti con ditte esterne che non abbiano adeguate caratteristiche tecnico-professionali o di correttezza o non dispongano di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, per conto della Fondazione;
- stipulare o mantenere rapporti contrattuali con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare possano incorrere nella violazione delle norme ambientali;

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti al:

- rispetto delle normative nazionali e internazionali in materia di tutela dell'ambiente, nonché dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti in materia ambientale;
- rispetto delle procedure e dei regolamenti aziendali vigenti in materia ambientale.

##### 4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di cui alla presente Sezione, con particolare riferimento al processo sensibile alla commissione dei reati:

- **Gestione degli aspetti ambientali**
  - sono definite le competenze e le responsabilità operative delle varie funzioni coinvolte nel processo di smaltimento dei rifiuti;
  - la Fondazione identifica il personale incaricato alla gestione degli impatti ambientali con indicazione di compiti, ruoli, e responsabilità in accordo con la stratificazione dei poteri delegati;
  - sono definite apposite zone di deposito temporaneo per tutte le tipologie di rifiuti;

- è previsto un processo di archiviazione del registro rifiuti e dei relativi formulari;
- le procedure aziendali in tema di gestione ambientale definiscono la gestione degli smaltimenti di acque reflue;
- la Fondazione, nel caso di affidamento a terzi, delle attività di smaltimento attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, e intermediazione di rifiuti, si avvale di soggetti qualificati secondo gli standard aziendali e in possesso di tutte le autorizzazioni e abilitazioni previste dalla legge in relazione alle specifiche attività considerate;
- la Direzione Tecnica effettua il monitoraggio degli adempimenti in materia ambientale e ne cura la tracciabilità e l'archiviazione.

## SEZIONE XI – REATI TRIBUTARI

### 1. Profili normativi

L'attività di *risk-assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza, per Fondazione Arena di Verona, delle fattispecie di reato contemplate nella presente Sezione speciale avente ad oggetto l'art. 25 *quinquiesdecies* d.lgs. n. 231/2001.

### 2. Reati rilevanti per la Fondazione

Alla luce dell'analisi di *risk-assessment* svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, nell'ambito dei reati presupposto di cui all'art. 25 *quinquiesdecies* d.lgs. n. 231/2001, si considerano rilevanti per la Fondazione i reati di seguito elencati.

#### **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2. d.lgs. n. 74/2000)**

*«1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni».*

La violazione può riguardare qualsiasi tipo di modello dichiarativo rilevante ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. Ai fini dell'inesistenza dell'operazione rileva qualsiasi differenza tra quanto espresso in fattura (o nel diverso documento soggetto a registrazione obbligatoria) e l'effettiva e reale fattispecie sottostante.

Il reato è proprio poiché il soggetto responsabile è colui che sottoscrive la dichiarazione nella quale è contenuta la falsa rappresentazione supportata dalla documentazione fittizia, quindi il legale rappresentante del soggetto contribuente. È reato istantaneo che si consuma al momento della presentazione della dichiarazione, a prescindere dall'effettivo verificarsi del danno erariale. La raccolta e la contabilizzazione dei documenti falsi sono condotte meramente preparatorie ed il reato non è punibile a titolo di tentativo.

È richiesto il dolo specifico, ossia la contezza nell'agente di voler indicare in dichiarazione elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto.

Quanto all'inesistenza si distingue quella oggettiva – operazione mai realizzata in tutto o in parte, come la sovrapproduzione qualitativa/quantitativa della prestazione – da quella soggettiva – quando le operazioni sono realizzate da soggetti diversi da quelli indicati.

#### **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3. d.lgs. n. 74/2000)**

*«1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*

- a) *l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) *l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*
2. *Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
3. *Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali».*

Si tratta di un reato proprio il cui soggetto attivo è chiunque sia obbligato alla presentazione della dichiarazione fiscale. Oltre al compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, è altresì richiesta per la consumazione del reato l'utilizzo di documenti falsi per operazioni in tutto o in parte inesistenti, ovvero altri mezzi fraudolenti (ingannevoli, non essendo sufficiente la mera violazione di obblighi di fatturazione) idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria. È richiesto il dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. In ciò è ricompreso anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta. Si tratta di un reato istantaneo che si consuma nel momento della presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o l'IVA. Ai fini della punibilità della condotta la norma pone alcune soglie di valore richieste congiuntamente.

#### **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000)**

- «1. *È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*
2. *Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*
- 2-bis. *Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni».*

Si tratta di un reato comune punito a titolo di dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti (aventi valore probatorio ai fini fiscali, come ad es. le autofatture, le schede carburanti, le note di debito e quelle di credito, gli scontrini) per operazioni inesistenti. Il reato intende punire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale di essa. Il reato si consuma al momento dell'emissione (da riferirsi anche alla trasmissione per via elettronica) o al rilascio (es. ricevute e scontrini fiscali) del documento falso, ovvero di attestazione di operazioni nella realtà inesistenti (falso ideologico). A rilevare è la consegna o la spedizione a un terzo, potenziale utilizzatore, di fatture o altri documenti ideologicamente falsi. Non è, invece, sufficiente la mera predisposizione di essi.

### **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000)**

*«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari».*

Si tratta di un reato punito a titolo di dolo specifico, costituito dalla consapevole finalità di evadere o di consentire a terzi di evadere imposte sui redditi o sull'IVA mediante le operazioni di occultamento o distruzione documentale. La condotta richiede un comportamento attivo e commissivo di distruzione o occultamento dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge, con la conseguente impossibilità (assoluta o relativa) di ricostruire il volume d'affari o dei redditi. Presupposto necessario è che la documentazione esista, o nell'ipotesi di avvenuta distruzione, che sia stata istituita.

Il reato si consuma al momento della soppressione del documento che rende impossibile ricostruire i redditi o il volume d'affari. Non è necessario il conseguimento dell'evasione, essendo sufficiente l'ostacolo alla ricostruzione degli imponibili e, in generale, all'accertamento di un'obbligazione tributaria.

### **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000)**

*«1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni».*

Costituito dalla condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, ovvero, costituito dalla condotta di chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila.

### **Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000)**

*«1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

*a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*

*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

*1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*

*1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)».*

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando l'imposta evasa è superiore a euro centomila e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione – anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti – è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro 2 milioni.

In forza dell'aggiunta del comma 1 *bis* all'art. 25 *quiquiesdecies* d.lgs. n. 231/2001, la responsabilità dell'ente risulta limitata ai fatti di dichiarazione infedele quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore 10 milioni.

#### **Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000)**

*«1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

*1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.*

*2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto».*

Costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore a euro cinquantamila. Il comma 1 *bis* punisce la condotta di chi non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto di imposta.

In forza dell'aggiunta del comma 1 *bis* all'art. 25 *quiquiesdecies* d.lgs. n. 231/2001, la responsabilità dell'ente risulta limitata ai fatti di omessa dichiarazione quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore 10 milioni.

### Indebita compensazione (art. 10 *quater* d.lgs. n. 74/2000)

«1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro».

Costituito dalla condotta di chi non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.

In forza dell'aggiunta del comma 1 *bis* all'art. 25 *quinqüiesdecies* d.lgs. n. 231/2001, la responsabilità dell'ente risulta limitata ai fatti di indebita compensazione quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore 10 milioni.

### 3. Processi sensibili

Il processo di *risk-assessment* ha portato all'individuazione del processo della Fondazione (c.d. processi sensibili) nell'ambito dei quali è possibile che sia commesso uno dei reati sopra elencati:

- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la Fondazione sia stazione appaltante;
- Gestione di comunicazione commerciale, *marketing*, *fund raising*, sponsorizzazioni e omaggistica;
- Selezione e gestione dei rapporti con *partner* e/o altri soggetti terzi, anche pubblici, per la realizzazione, anche all'estero, di spettacoli della Fondazione;
- Cessione a soggetti terzi dei diritti d'autore a scopo commerciale;
- Selezione, assunzione, cessazione, amministrazione, gestione e valutazione del personale, anche tramite soggetti terzi;
- Rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, e nelle valutazioni e stime di bilancio (ad esempio, fondo rischi su crediti, ammortamenti, fatture da emettere, fondo rischi e oneri, *etc.*) e predisposizione del bilancio civilistico, delle relazioni periodiche e di altri documenti contabili;
- Gestione documentazione della Fondazione, archiviazione e conservazione delle scritture contabili e accesso alla documentazione;
- Gestione dei rapporti con la società controllata;
- Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali attivi e passivi, anche tramite soggetti terzi (es. accordi transattivi, contenzioso civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario, *etc.*);

	<b>Fondazione Arena di Verona</b> Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 1
		12/03/2024

- Gestione degli adempimenti e dei rapporti con organi della Fondazione (Consiglio di indirizzo, Collegio dei Revisori, *etc.*) e *outsourver* (es. Società di revisione);
- Gestione degli adempimenti fiscali (ad esempio, calcolo delle imposte, predisposizione delle dichiarazioni fiscali, monitoraggio normativa fiscale, *etc.*);
- Gestione della tesoreria e dei flussi finanziari.

#### 4. Misure di prevenzione e controllo

##### 4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili

Tutte le attività che concernono il processo sensibile individuato nel paragrafo 3 di questa Sezione presuppongono o danno piena attuazione ai seguenti principi di prevenzione e controllo:

- garantire rispettare le leggi, i regolamenti e, in generale, tutte le disposizioni applicabili in materia fiscale;
- impiegare la diligenza professionale necessaria per giungere a soluzioni ragionevoli e ben motivate;
- assicurare che tutte le decisioni siano assunte da persone con adeguata competenza ed esperienza e che le stesse siano supportate da idonea documentazione;
- adottare comportamenti conformi al principio di massima prudenza. A tal fine, laddove la normativa tributaria applicabile alla fattispecie non sia chiara ovvero risulti soggetta a plurime interpretazioni, sarà necessario avvalersi del supporto di consulenti esterni dotati di adeguata competenza professionale. Ove ritenuto opportuno, fare ricorso ad un'ulteriore valutazione professionale (c.d. *second opinion*) ovvero a forme di dialogo preventivo con l'Autorità finanziaria, al fine di addivenire, di comune accordo e ove ragionevolmente possibile per il tramite degli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento tributario, all'individuazione del più corretto regime fiscale applicabile;
- assicurare che l'onere fiscale sia correttamente determinato e indicato nelle dichiarazioni fiscali in conformità alle norme vigenti e alle istruzioni dell'Autorità finanziaria;
- sviluppare e promuovere relazioni con le autorità fiscali improntate ai principi di correttezza, onestà e trasparenza reciproca.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di alterare, in maniera impropria o illecita, qualsivoglia dichiarazione ovvero documento contabile avente riflessi, anche minimi, nel calcolo delle imposte dovute. In particolare, è fatto loro divieto di:

- emettere fatture a controparti senza previa verifica di una conferma ordine ovvero della prestazione effettivamente realizzata;
- emettere fatture per operazioni ovvero attività non effettuate ovvero effettuate parzialmente, seguendo precisamente gli accordi contrattuali intrapresi con la controparte medesima;
- effettuare pagamenti a soggetti terzi non compresi nel rapporto contrattuale intercorrente tra la Fondazione e la controparte titolare del contratto stesso;
- emettere pagamenti per fatture inviate alle Fondazione senza previa verifica della presenza del benessere servizio reso ovvero dell'effettiva ricezione del bene oggetto della fattura ricevuta;

- registrare a contabilità movimenti bancari, attivi ovvero passivi, che non abbiano una corrispondenza effettiva in documentazione contabile probante l'effettiva ricezione ovvero messa in opera del servizio ricevuto ovvero reso;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi;
- distruggere od occultare in tutto o in parte le scritture contabili e/o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai sensi di legge;
- omettere, essendovi obbligati, la presentazione della dichiarazione dei redditi, sul valore aggiunto e di sostituto di imposta;
- di ricorrere all'istituto della compensazione, ai sensi dell'art 17 del d.lgs. n. 241/1997, utilizzando crediti d'imposta inesistenti o non spettanti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria al fine di sottrarsi al pagamento dei tributi dovuti.

#### **4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche**

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di cui alla presente Sezione, con particolare riferimento al processo sensibile alla commissione dei reati:

- **Rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, e nelle valutazioni e stime di bilancio e predisposizione del bilancio civilistico, delle relazioni periodiche e di altri documenti contabili**
- **Gestione documentazione della Fondazione, archiviazione e conservazione delle scritture contabili e accesso alla documentazione**
- **Gestione degli adempimenti e dei rapporti con organi della Fondazione e *outsourcer***
- **Gestione dei rapporti con la società controllata**

In aggiunta alle misure di prevenzione e controllo specifiche di cui al paragrafo "4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche" nella Sezione II del presente Modello:

- nella gestione delle attività contabili, la Fondazione garantisce il rispetto delle regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, così che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- il Bilancio Civilistico nonché la nota integrativa allo stesso sono sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri, in accordo con il sistema di deleghe e procure in essere;
- le operazioni di contabilizzazione delle poste valutative sono effettuate da soggetti dotati di comprovata esperienza nella materia e sono oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione;
- è assicurata la corretta gestione delle attività di predisposizione dei documenti necessari alla predisposizione del bilancio civilistico, secondo corretti principi di documentabilità, tracciabilità e

archiviazione, consentendo l'accesso e la consultazione alla documentazione unicamente a soggetti preventivamente autorizzati.

▪ **Gestione della tesoreria e dei flussi finanziari**

In aggiunta alle misure di prevenzione e controllo specifiche di cui al paragrafo “4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche” nella Sezione I del presente Modello:

- qualora da eventuali indagini dell'Autorità Finanziaria emerga una potenziale sanzione pecuniaria in capo alla Fondazione, il Sovrintendente si attiva al fine di accantonare la somma contestata in sede di processo verbale di contestazione dall'Autorità così da evitare che possano verificarsi eventuali condotte di distrazione.

▪ **Gestione degli adempimenti fiscali**

In aggiunta alle misure di prevenzione e controllo specifiche di cui al paragrafo “4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche” nella Sezione I del presente Modello:

- sono effettuate verifiche in merito alla correttezza e veridicità dei dati e della documentazione in materia fiscale, nonché all'accuratezza del processo di determinazione di imposte e tasse;
  - è oggetto di verifica periodica la presenza di eventuali mutamenti occorsi ai principi contabili e alla normativa inerente alla determinazione delle imposte sui redditi;
  - i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste valutative devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento;
  - la Fondazione garantisce il corretto calcolo delle ritenute fiscali relative al personale dipendente;
  - la dichiarazione dei redditi e/o sul valore aggiunto è sottoscritta secondo il sistema dei poteri in essere alla Fondazione;
  - la Fondazione invia elettronicamente la dichiarazione dei redditi e/o sul valore aggiunto nei termini e secondo le modalità prescritti dalla normativa vigente in materia;
  - la registrazione, approvazione di imposte, dichiarazioni e liquidazioni è effettuata da parte di soggetti dotati di idonei poteri nel rispetto della segregazione dei ruoli e del sistema di deleghe e poteri.
- **Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la Fondazione sia stazione appaltante**
- **Selezione, assunzione, cessazione, amministrazione, gestione e valutazione del personale, anche tramite soggetti terzi**
- **Gestione di comunicazione commerciale, *marketing*, *fund raising*, sponsorizzazioni e omaggistica**
- **Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;**

- **Selezione e gestione dei rapporti con *partner* e/o altri soggetti terzi, anche pubblici, per la realizzazione, anche all'estero, di spettacoli della Fondazione**
- **Cessione a soggetti terzi dei diritti d'autore a scopo commerciale**
- **Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali attivi e passivi, anche tramite soggetti terzi**
  - Per il dettaglio delle misure di prevenzione e controllo specifiche si fa espresso rimando a quanto descritto in merito ai processi sensibili di cui al paragrafo “4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche” nella Sezione I del presente Modello.

## SEZIONE XII - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

### 1. Profili normativi

L'attività di *risk-assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza, per Fondazione Arena di Verona, della fattispecie di reato contemplata nella presente Sezione speciale avente ad oggetto l'art. 25 *septiesdecies* d.lgs. n. 231/2001.

L'art. 25 *septiesdecies* è stato inserito ad opera della l. 9 marzo 2022, n. 22.

### 2. Reati rilevanti per la Fondazione

Alla luce dell'analisi di *risk-assessment* svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, nell'ambito dei reati presupposto di cui all'art. 25 *septiesdecies* d.lgs. n. 231/2001, si considera rilevante per la Fondazione il reato di seguito descritto.

#### **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.)**

*«Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.*

*Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.*

*La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».*

Il delitto è stato introdotto dalla l. n. 22/2022, recante disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. Oggetto materiale del reato è l'intero patrimonio culturale, comprensivo sia dei beni culturali che dei beni paesaggistici. L'art. 2 d.lgs. n. 42/2004 definisce i beni culturali come le cose immobili e mobili che, secondo le ulteriori specificazioni contenute agli artt. 10 e 11 d.lgs. n. 42/2004 presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà e i beni paesaggistici come gli immobili e le aree indicati all'art. 134 del medesimo decreto costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. Il delitto è punibile anche se commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale. L'oggetto materiale del reato è stato esteso all'intero patrimonio culturale, comprensivo dei beni culturali e di quelli paesaggistici. Esso riguarda, inoltre, non solo i beni "altrui", ovvero di proprietà di terzi, ma anche i beni "propri" dell'autore del reato, con ciò estendendo l'ambito di applicazione della norma, rispetto alle previgenti fattispecie di danneggiamento, anche alle ipotesi di danneggiamento della cosa propria. La condotta è a forma libera e la sua descrizione riprende la formulazione dell'art. 635 c.p., con l'aggiunta del riferimento alla non fruibilità del bene. Essa consiste, dunque, nel distruggere, disperdere, deteriorare, rendere in tutto o in parte inservibili o non fruibili i beni. La non fruibilità del bene fa

	<b>Fondazione Arena di Verona</b> Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale -	Ed. 1 Rev. 1
		12/03/2024

riferimento a quelle condotte che non consentono il godimento estetico del bene.

Il comma 2 introduce una fattispecie autonoma e meno grave di danneggiamento, applicabile infatti fuori dei casi previsti al comma 1 (stante la espressa clausola di riserva) e punita meno severamente. L'oggetto materiale è il medesimo previsto al comma 1 beni culturali o paesaggistici proprio altrui. La condotta è integrata dal deturpamento o imbrattamento di tali beni, ovvero dalla destinazione dei beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità. Tali condotte, di cui non sempre è agevole la distinzione dalle ipotesi previste al comma 1, anticipano la tutela penale a un momento antecedente alla vera e propria lesione dell'integrità del bene, configurando un reato di pericolo.

### 3. Processi sensibili

Il processo di *risk-assessment* ha portato all'individuazione dei processi della Fondazione (c.d. processi sensibili) nell'ambito dei quali è possibile che sia commesso il reato sopra descritto:

- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la Fondazione sia stazione appaltante;
- Selezione e gestione dei rapporti con partner e/o altri soggetti terzi, anche pubblici, per la realizzazione, anche all'estero, di spettacoli della Fondazione;
- Creazione/messa in scena di opere teatrali e musicali.

### 4. Misure di prevenzione e controllo

#### 4.1. Principi generali di prevenzione e controllo per tutti i processi sensibili

Tutte le attività che concernono i processi sensibili individuati nel paragrafo 3 di questa Sezione presuppongono o danno piena attuazione ai seguenti principi di prevenzione e controllo. Nel dettaglio, è fatto divieto di:

- per le esternalizzazioni che si svolgono presso i luoghi dell'Arena di Verona e/o del Teatro Filarmonico, instaurare rapporti con ditte esterne che non abbiano adeguate caratteristiche tecnico-professionali o di correttezza o non dispongano di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività;
- stipulare o mantenere rapporti contrattuali con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare possano incorrere nella violazione delle norme in materia di tutela del patrimonio culturale e ambientale.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti al:

- ottemperare alle prescrizioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio relative le modalità di conservazione o di custodia dei beni culturali;
- richiedere autorizzazione alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio *ex* art. 49 d.lgs. n. 42/2004 in ipotesi di collocamento o affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità nei luoghi dell'Arena di Verona e/o del Teatro Filarmonico di Verona;
- procedere all'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali, e/o a qualsivoglia intervento in materia di edilizia solo in forza delle autorizzazioni previste dagli artt. 21 e 22 d.lgs. n. 42/2004;

- verificare il possesso in capo agli esecutori dei lavori concernenti beni culturali dei requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento;
- procedere a adeguata verifica della Società esecutrice dei lavori in materia di edilizia sui beni culturali, tenendo conto, in particolare, della natura giuridica, della prevalente attività svolta, della struttura organizzativa, nonché del possesso dei mezzi necessari a garantire la tutela, la sicurezza e la conservazione dei beni culturali nel corso delle opere;
- segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza fatti e/o comportamenti sintomatici della commissione di reati in materia delitti contro il patrimonio culturale.

#### **4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche**

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di cui alla presente Sezione, con particolare riferimento al processo sensibile alla commissione dei reati:

- **Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la Fondazione sia stazione appaltante**
- **Selezione e gestione dei rapporti con partner e/o altri soggetti terzi, anche pubblici, per la realizzazione, anche all'estero, di spettacoli della Fondazione**
  - Per il dettaglio delle misure di prevenzione e controllo specifiche si fa espresso rimando a quanto descritto in merito ai processi sensibili di cui al paragrafo “4.2. Misure di prevenzione e controllo specifiche” nella Sezione I del presente Modello.
- **Creazione/messa in scena di opere teatrali e musicali**
  - rispetto delle normative nazionali e internazionali in materia di tutela del patrimonio culturale e ambientale, nonché dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti in materia nell'ambito della progettazione, allestimento ed esecuzione degli spettacoli;
  - nel corso degli eventi aperti al pubblico, garantire la presenza di personale di sorveglianza adeguato.